MANUALE

DI

PROCEDURA PENALE

CONTENENTE L'ISTRUZIONE DELLE PRUOVE NE' PROCESSI PENALI, E LA PROCEDURA NE' GIUDIZJ;

CON

UN PRECISO FORMOLARIO PER QUALUNQUE ATTO.

DELL' AVVOCATO

RAFFAELE MERCURIO.

Tomo terzo.

NAPOLI,

Dai Torchi di Luca Marotta

Strada S. Biagio de' Libraj N. 119.

1823.

Digitized by Google

LIB. I.

Di alcune particolari procedure

TITOLO I.

Del giudizio di rito speciale.

CAP. I

Della composizione delle Gran CC. speciali.

1. Le gran C. Criminali assumono in alcuni casi stabiliti dalla legge il titolo di gran C. speciali (1).

2. Le g. Corti Speciali si compongono di otto giudici votanti. Questo numero si formerà aggiungendo ai giudici criminali, primo il regio Procuratore del Tribunale Civile, indi il presidente, ed ove occorra, uno, o due de' giudici

---

(1) Le Gran Corti Speciali sono tribunali straordinarj destinati a procedere in alcuni reati, che meritano una particolare e sollecita repressione, ed un pronto ed esemplare gastigo. Sotto quasi tutti i governi vi sono delle leggi d'eccezione per siffatti reati, e noi sotto l'antico regime avevamo i *procedimenti ad oras* attribuiti alle udienze provinciali.

del Tribunale Civile (art. 428 leggi di proc. penale).

3. Per le provincie ove la gran Corte criminale è composta di due camere, il numero de' votanti si completerà, con chiamarsi da una camera all' altra i giudici che occorrono (art. 1 dell' Real Decreto de 9 settembre 1819).

CAP. II.

Della competenza delle gg. Corti Speciali.

4. Le gg. Corti speciali sono competenti a procedere:

1. Ne' reati contro la sicurezza interna, ed esterna dello stato;

2. Ne' reati di falsità di monete, di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni di autorità, di suggelli, e di bolli dello stato;

3. Per le adunanze illecite, che contengono promessa o vincolo di segreto, e contro coloro che conservano o vendono emblemi, carte, libri, o altri distintivi di dette sette, e contro quelli che scientemente avranno conceduto, o permesso l' uso della loro case o altro locale per la riunione della setta (1);

---

(1) Ai termini del real decreto de 7 ottobre 1822, come misura provvisoria, questa parte è attribuita alle commessioni militari, durante il corso di cinque anni.

4. Ne' misfatti, ove vi concorre la violenza pubblica (1);

5. Ne' misfatti di evasione da' luoghi di pena, o di custodia;

6. In ogni recidiva di misfatto, quando nel giudizio del primo sia stata competente una g. Corte speciale (art. 426 leggi di proc. pen.)

5. L'incolpato di uno o più misfatti di competenza speciale, se abbia delle altre imputazioni non soggette al rito speciale, sarà per tali imputazioni giudicato similmente dalle G. C. Speciale (art. 427 e seg. leg. di proc. pen.).

Anche il complice nel fatto di competenza speciale verrà giudicato col rito speciale per tutte le altre sue imputazioni (*ivi*).

I soli complici dell' incolpato giudicabile con rito speciale per ciò che riguardano reati ordinarj verranno giudicati separatamente (*ivi*).

---

(1) È accompagnato da violenza pubblica, ogni reato, commesso da un numero non minore di tre individui riuniti, a fin di delinguere, e de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie (art. 147).

Cap. III.

Del procedimento di rito speciale.

6. Allorchè il pubblico ministero presso la g. Corte Criminale conoscerà che un misfatto sia di competenza speciale, nel formare l' atto d' accusa contro l' imputato, richiederà che la g. Corte criminale ne faccia la dichiarazione (art. 430).

7. La g. Corte criminale, ai termini del prescritto nell' art. 141 e 155 delle leggi di procedura penale, procederà all' esame dell' atto di accusa, e trovando ammisibile la domanda del pubblico ministero, ordinerà che si proceda con rito speciale (*ivi*).

8. L' atto di accusa, egualmente che la dichiarazione della g. Corte, verrà notificato nel modo espresso nell' art. 167, adempiendosi a tutte le altre formalità prescritte pe' giudizj ordinarj (1).

9. Avverso la decisione, che dichiara la competenza speciale, potrà prodursi ricorso alla Corte Suprema di Giustizia fra le ventiquattr' ore dall' atto della notifica prescritta dall' art. 167.

Niun altra quistione potrà cumularsi a quella di competenza speciale, in modo che il ricorso

---

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nell' art. 18 e seguenti del II. Volume.

dovrà contenere i soli motivi che riguardano la natura del reato: qualunque altra quistione non verrà esaminata.

10. La Corte Suprema giudicherà queste cause come urgentissime, in preferenza di ogni altro affare, nel modo prescritto dall'art. 183 per le cause ordinarie (art. 431).

11. Se non vi è ricorso, o essendovi, nel caso vien rigettato, la gran Corte criminale, in nome della gran Corte speciale, procederà agli atti successivi, nell' istesso modo in cui si procede pel giudizio di rito ordinario.

12. La sola differenza essenziale, che esiste tra il procedimento di rito ordinario e quello di rito speciale, si è, la mancanza del termine de'cinque giorni, prescritto dall' art. 175; poichè l'art. 432 stabilisce, che il primo atto dopo l' ammessione dell' atto d' accusa, debba essere l' ordinanza dell' apertura del termine delle 24 ore per la presentazione delle liste de' testimonj, giusta l'art. 195 delle leggi di proc. pen.

13. Gli esperimenti di fatto, di cui può essere capace la natura del misfatto, che la legge autorizza a chiedere nelle cause ordinarie nel termine de' cinque giorni, prescritto dall' art. 175, nelle cause di rito speciale, dovranno chiedersi nel termine delle 24 ore, di cui si è fatto parola nel precedente articolo (art. 432).

Digitized by Google

14. Tutte le formalità prescritte per lo sperimento di fatto nelle cause ordinarie, saranno eseguite nel caso di sperimenti nelle cause di rito speciale (1) (*ivi*).

15. Le deliberazioni fino alla pubblica discussione, si faranno col numero dispari di votanti, non maggiore di cinque, e non minore di tre, nell' istesso modo prescritto ne' giudizj ordinarj.

Nell' istesso modo prescritto dall' art. 228 per e cause ordinarie, il presidente potrà disporre nel lcaso di detto articolo, che nella pubblica discussione, oltre il numero de' giudici richiesto dalla legge, vi assista un'altro giudice per supplire in caso d' impedimento di uno de' giudici votanti.

16. Se nella pubblica discussione svanisce il misfatto speciale, o le circostanze, che aveano dato luogo al procedimento speciale, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici, che hanno assistito alla pubblica discussione (art. 433).

17. Avverso le decisioni delle gg. C. speciali non compete alcun ricorso, salvo i seguenti casi:

1.° Sono suscettibili di ricorso le decisioni pronunciate nel caso dell' art. 433, cioè quando nella pubblica discussione sia svanito il mis-

(1) Vedi ciò che abbiamo detto nel Volume II., sotto gli art. 99 e 109.

Google

fatto di competenza speciale, o la circostanza che avea dato luogo a tale procedimento;

2.° Allorchè le condanne alla morte o a pene perpetue sieno state profferite a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti.

Nel primo caso non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito speciale; e nel secondo caso, cioè di condanna col concorso di un numero minore di sei voti, il ricorso non compete che per la sola parte che riguarda l' applicazione della legge, quante volte questa sia stata fatta colla discrepanza sopriudicata.

Nel caso di condanna, le gg. C. speciali potranno per motivi gravissimi raccomandare il condannato alla sovrana clemenza (art. 436).

La legge che obbliga il magistrato a conoscere solamente i fatti che costituiscono l' imputabilità ed a seguire una norma per la minorazione delle pene, a causa della scusabilità o involontarietà; prevedendo il caso di circostanze, che sibbene non sieno da porsi a calcolo per legge, pure meritano un riguardo nel mitigare il rigore della giustizia, ha concesso al magistrato la facoltà di raccomandare il condannato alla reale clemenza per motivi gravissimi.

18. Nel caso di raccomandazione, inteso il ministero pubblico, se ne dovrà formare un processo

verbale motivato e segreto, che verrà spedito al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, rimanendo sospesa la esecuzione della decisione (*ivi*).

19. L'esecuzione della condanna di morte contro un imputato di misfatto speciale che siesi spontaneamente presentato in prigione, rimane anche sospeso, facendosene rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia (art. 437).

Tutte le regole per la pubblica discussione e per le decisioni delle cause criminali, sono applicabili alle cause di rito speciale (art. 438).

TITOLO II.

Dei giudizj di falsità

20. Nel primo Tomo di questo Manuale, sotto il Tit. II. del Lib. III., parlammo della procedura nei reati di falsità; ivi descrissimo con esattezza tutte le regole da serbarsi per l' acquisto delle pruove e per la compilazione del processo; e poichè in simili reati non vi è altra eccezione, che quella derivante dal modo di assicurarsi dell' esistenza del reato, così il giudizio rendendosi conforme a quello prescritto per qualunque altro, non vi è differenza alcuna da rimarcarsi.

TITOLO III.

Del giudizio per contumacia contro gl'imputati di misfatto.

21. Il giudizio per contumacia può aver luogo per ogni imputato di misfatto, contro del quale siesi spedito un mandato di arresto dalla g. C. criminale (1), e che sieno scorsi tre mesi senza essere stato eseguito, o senza che l'imputato siesi volontariamente presentato (art. 459).

22. Il primo atto del giudizio contumaciale sarà un mandato, col quale si ordinerà all'imputato di presentarsi in carcere, fra 'l termine di giorni dieci, a disposizione della G. C., colla comminazione di procedersi in contumacia (art. 460).

Questo mandato consiste in un'ordinanza, nella quale dovrà farsi menzione del mandato di arresto spedito, e del termine scorso de' tre mesi. La legge non stabilisce da chi debba emettersi questa ordinanza, ossia mandato; ma noi siam di parere, che siccome tutte le ordinanze che precedono la pubblica discussione si emettono dalla g. C. col numero dispari di votanti, non minore di tre, non maggiore di cinque, lo stesso debba praticarsi in questo caso (*vedi la formola n.° 1*).

23. L'intimazione del mandato di cui è parola nel

(1) Ciò puo aver luogo anche pe' reati di competenza speciale.

precedente numero giusta il disposto nell' art. 461 dovrà farsi nel seguente modo:

1.° Il mandato verrà pubblicato nel comune ove è stato l'ultimo domicilio dell'imputato (1). La pubblicazione si eseguirà, affiggendosi copia alla porta della casa comunale.

2.° Verrà dippiù un tal mandato notificato a due de' congiunti dell' imputato, ed in mancanza di questi a due de' suoi vicini (2).

---

(1) La parola ultimo domicilio può dar luogo a varie quistioni; alcuni han creduto, che debba aversi riguardo al domicilio dell' imputato nel tempo che commise il reato; è questo un assurdo contrario al disposto nell' art. 461 sopracitato, ed a quello delle leggi civili, mentre dovrà riguardarsi per ultimo domicilio quello nel quale l' imputato dopo il commesso reato ha trasferito il suo principale stabilimento; quindi per determinar ciò è necessario aver presente il disposto nell' art. 107 e seg. delle leggi civili in vigore: qualunque altro modo di conoscere l'ultimo domicilio d' un imputato, sarebbe erroneo e non consentaneo alla legge. Se un imputato dopo commesso il reato, trasferisse legalmente il suo domicilio fuori del regno, per ciò che concerne il giudizio contumaciale, non dovrà riguardarsi, che l'ultimo domicilio nel regno, e quindi la citazione dovrà farsi in questo domicilio, e non già in quello stabilito in paese straniero per deludere forse la vigilanza della legge.

(2) Non è sufficiente asserirsi dall' usciere nell' atto, che le persone alle quali si è il mandato notificato sieno parenti o amici dell'imputato, ma bisogna che vi sia un documento che lo comprovi, altrimenti dipenderebbe la pruova di questa circostanza, tutta dalla volontà d' un usciere; conviene perciò che il pubblico ministero pria

Digitized by Google

3.° Se ne affiggerà parimenti copia nella piazza del comune dove risiede la gran Corte criminale.

24. Quando il giudizio contumaciale ha luogo contro uomini vagabondi, e senza stato i quali non abbiano certo domicilio, basterà che il mandato venghi affisso solamente nella piazza del comune, ove risiede la g. Corte criminale (art. 462).

Non basta asserire essere l' imputato un vagabondo e senza stato, bisognerà comprovare questa circostanza, sia con un certificato della municipalità, sia con un altro legale documento.

25. È nelle facoltà della gran Corte accordare una proroga al termine stabilito per la presentazione dall' art. 460, dicui si è fatta menzione nel numero 22, qualora nel detto termine siasi presentato qualche persona ad allegare delle cause, che impediscono all' imputato di presentarsi.

26. La proroga al termine verrà accordata dietro deliberazione della Corte col numero dispari di votanti non più di cinque, nè meno di tre, come si pratica in tutte le altre deliberazioni antecedenti al giudizio.

---

di ordinare la notifica del mandato richiegga alle autorità comunali la nota de' parenti o amici dell' imputato, o almeno che l' usciere facci attestare dal sindaco che coloro ai quali si è notificato sieno effettivamente congiunti all' imputato.

La durata del termine dipende tutto dalle circostanze e dalla prudenza della g. Corte, la quale potrà benanchè prolungarlo dopo d'averlo già fissato, qualora le si dimostri, che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

27. Spirato l'ultimo termine, qualora l'imputato non siesi presentato innanzi la g. Corte, si procederà al giudizio di sottoposizione all'accusa.

28. Nel caso espresso nel precedente articolo, il procuratore generale formerà l'atto d'accusa, ai termini dell'artcolo 138 e seguenti delle leggi di procedura (1).

29. La g. Corte esaminerà l'atto d'accusa, ai termini del disposto nell'art. 141 delle citate leggi, e qualora lo troverà ammisibile, colla stessa decisione dichiarerà il reo contumace, e disporrà, che il suo nome sia annotato nell'albo de' rei assenti (art. 464 leggi di proc. pen.) (2).

30. Ne' reati punibili con pene minori del terzo grado de' ferri, l'iscrizione dell'imputato nell'al-

---

(1) Il modo di procedersi all'atto d'accusa ed alla sua discussione trovasi espresso nell'art. 14 e seguenti del II. Tomo di questo Manuale.

(2) L'albo de' rei assenti vien affisso, tanto nella sola d'udienza della gran Corte, che in quelle di tutte le giustizie di circondario della provincia, o valle, e nelle cancellerie de' giudici istruttori.

bo de' rei assenti si riguarda come l' ultimo atto del giudizio contumaciale (art. 465).

31. L' imputato il dicui nome trovasi inserito nell' albo de' rei assenti, potrà essere arrestato da ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non fornito di alcun mandato di deposito, o di arresto; una gratificazione di due a dodici ducati è stabilità in favore del catturante. Il procurator generale secondo la gravezza del misfatto fisserà l' ammontare di questa cauzione.

32. L' annotazione nell' albo de' rei assenti, ai termini dell' art. 466, produce i seguenti effetti:

1.° Il reo sarà considerato come esule da tutto il territorio del regno;

2.° Rimarrà sospeso da ogni dritto di cittadinanza (1) ed interdetto della facoltà di fare ogni atto legittimo, col quale possa contrarre obbligazione (2).

33. Gli effetti sudetti cessano, subitochè la persona

---

(1) cioè da' dritti politici.

(2) Ai termini dell' art. 31 delle leggi civili il condannato in contumacia rimane generalmente interdetto dell' esercizio de' dritti civili; se poi si presenta, o viene arrestato nel corso di cinque anni, dal dì della pubblicazione della condanna vien restituito nell'integrità de'suoi dritti, e nuovamente giudicato; quindi durante il detto termine non può reputarsi un' assoluta privazione di tali dritti, ma bensì una semplice sospenzione (*vedi gli art.* 32, e 33 *di dette leggi*).

iscritta nell' albo diviene presente al giudizio (1).

34. Pendente l' assenza dell' iscritto nell'albo, la parte privata potrà esercitare l'azione civile pel ristoro de' danni ed interessi, innanzi i giudici civili, ed il documento della seguita annotazione nell' albo, pendente tale assenza, servirà di titolo, tanto contro al reo, che contro alle persone civilmente responsabili del misfatto (2) art. 467).

L' iscrizione nell' albo produce un altro effetto contro l' imputato, poichè costituisce la pruova sicura ed indubitata dell' assenza. Il giudizio civile relativamente a tali rei, sarà fatto colle stesse formalità che si praticano ne' giudizj degli assenti.

Pei reati che menano ad una pena maggiore del 2° grado de' ferri, dopo eseguita l' iscrizione nell' albo de' rei assenti, dicui si è fatto menzione negli antecedenti articoli, la gran Corte spedirà un secondo mandato contro l' accusato, con nuovo ordine perentorio di presentarsi in carcere fra giorni quindeci, colla comminazione, che

---

(1) Cessano però gli effetti nel modo prescritto nell' art. 32 delle leggi civili.

(2) In forza di questo articolo la iscrizione nell' albo si considera, come una formale dichiarazione di reità, percui nel caso di domanda di pagamento di danni innanzi i giudici civili, essi debbono riguardare l' imputato come assolutamente colpevole del fatto imputatogli, ed in conseguenza non dovranno prendere in considerazione, che il solo ammontare di detti danni.

non presentandosi, la gran Corte procederà contra di lui alla decisione di condanna in cotumacia.

Questo mandato dovrà intimarsi secondo il prescritto negli art. 461 e 462 (1).

35. Scorsi i giorni 15, termine stabilito per la presentazione in carcere dell' imputato, una copia dell' atto d' accusa verrà affissa alla porta della sala di udienza della g. Corte, rimanendovi per otto giorni (art. 469).

L' adempimento di questa formalità è necessario che venghi documentato in processo; sarà perciò di bene che l' usciere d' udienza vi apponghi la relata.

36. Scorso quest' altro termine di giorni otto verrà destinato il giorno della pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia (art. 470).

37. La destinazione del giorno dovrà farsi dal presidente di accordo col ministero pubblico nel modo prescritto dall' art. 214 pel giudizio de' rei presenti; eccetto però della notifica, la quale si farà per editto, come diremo in appresso.

38. Fissato il giorno della pubblica udienza, il presidente o il giudice delegato, inviterà con

(1) Vedi il numero 23 del presente titolo.

un editto i congiunti, gli amici dell' imputato, e chiunque del Popolo, affinchè volendo intervenire da scusatori dell' imputato possano presentarsi all' udienza nel giorno stabilito (*ivi*) (*vedi la formola n.° 2.*

39. L' editto nel modo prescritto di sopra verra affisso anche alla porta della sala dell' udienza della gran Corte, e vi rimarrà per altri giorni otto.

40. Di tutti gli atti prescritti dall' art. 460, e seguenti, cioè dalla spedizione del mandato di arresto in poi, se ne farà un volume separato (art. 471).

41. Nel giudizio contumaciale, a differenza del giudizio dei rei presenti, non sarà pubblico, che il solo volume degli atti dicui è parola nel precedente articolo; il processo contenente le pruove raccolte contro l'imputato non potrà leggersi ne esaminarsi alla pubblica udienza; il reo non essendo presente non vi e luogo ad esame di testimonj ne di documenti; niuno potrà contradire le pruove raccolte; i giudici dovranno su di esse decidere, e l' escusatore del reo non potrà allegare, che le sole nullità degli atti per incompetenza di giudice o per mancanza di forme, e quelle raggioni di giustizia che non abbiano bisogno di altre pruove, fuorchè di quelle che risultano dal volume mentovato nell' art. precedente.

42. Chiunque si presenta col titolo di scusatore del reo verrà ascoltato nel giudizio, e potrà prendere comunicazione degli atti di cui si e parlato nel numero 40 (art. 472).

43. La legge non stabilisce nè il modo nè l'ordine da serbarsi nella pubblica udienza; ma è fuor di dubbio che dovrà procedersi con tutte le regolarità prescritte negli altri giudizj; il numero de' giudici l'intervento del pubblico ministero, l'assistenza del cancelliere e la pubblicità dell' udienza è di essenza del giudizio.

44. Riunita la g. Corte nella sala d' udienza, il primo atto sarà la lettura dell' accusa prodotta dal pubblico ministero; in seguito si darà anche lettura tanto dell' ordine di presentazione spedita all' accusato, che dell' editto diretto ai congionti o amici, e delle rispettive notifiche ed atti dì affissione (1).

45. Nel giudizio de' rei presenti, dopochè il pubblico ministero ha dato le sue conclusioni, l'avvocato dell' imputato adduce i mezzi di difesa, ma in questi giudizj il pubblico ministero dovrà

(1) È necessario che la gran Corte si assicuri se tutte le formalità prescritte dalla legge siansi eseguite; poichè sebbene la legge non le prescrive a pena di nullità, pure trattandosi di rei assenti conviene agire colla massima religiosità ed esattezza.

Digitized by Google

conchiudere, dopochè l'escusatore ha dedotte quelle ragioni che crede utili alla difesa del suo cliente, mentre non essendovi esame nè di testimonj nè di documenti il suo atto d'accusa è invariabile, e le sue conclusioni cadono sulle sole eccezioni che si potranno produrre per nullità di atti; o per motivi nascenti dal volume di accusa. L'escusatore però potrà replicare sulle conclusioni del pubblico ministero, mentre è regola principale di ogni giudizio darsi sempre la parola in ultimo luogo al difensore dell'imputato.

46. Un processo verbale redatto dal cancelliere descriverà l'adempimento di tutte queste formalità (*vedi la formola n.° 3*).

47. La legge non parla del modo da procedersi alla deliberazione, ma questo non potrà esser diverso di ciò che trovasi prescritto dall'art. 372 e seg. delle leggi di proc.; quindi la gran Corte ritirata nella camera del consiglio senza la presenza del pubblico ministero, procederà alla discussione dell'affare; essa dovrà basare la sua morale convizione sul processo scritto; dappoichè non ha che le pruove in esso raccolte da dover esaminare; e le deliberazioni dovranno contenere prima la dichiarazione di reità, indi l'applicazione della pena.

48. Se la decisione sarà di condanna di morte, ergastolo, o del 4° e 3° grado de' ferri,

verrà intimata ai termini dell' art. 461 e 462 riportati nell' antecedenti numeri.

49. Scorso il termine di quindeci giorni dopo quest' intimazione, la sentenza sarà eseguita, previa l' aggiunzione nell' albo de' rei assenti della condanna emessa dalla gran Corte. La sentenza sarà anche eseguita per gli effetti civili ai termini delle leggi penali (1).

50. Se la condanna sarà inferiore al 3.° grado de' ferri, non vi sarà bisogno di altra formalità rimanendo il nome dell' imputato nell' albo de' rei assenti. (art. 473).

51. Per le sole condanne di morte giusta il prescritto nel precitato art. 473 dovrà procedersi ad un' altra formalità.

52. Scorso il termine di giorni quindeci, di cui abbiamo parlato nel numero e ferma restando l' esecuzione della decisione per gli effetti civili, la gran Corte riesaminerà di uffizio la causa, senza ammessione di scusatore.

53. Confermandosi la condanna di morte, dichiarerà, che se nel corso di un mese, il condannato, spontaneamente non si presenti, o non

---

(1) Vedi gli articoli 26 e seguenti delle leggi penali, ove trattasi delle particolari interdizioni annesse alle condanne di morte per ergasolo ed ai ferri. Le persone condannate in contumacia rimangono soggette a tali interdizioni.

Digitized by Google

sia dalla forza pubblica arrestato, sarà proceduto alla dichiarazione solenne di *pubblico inimico*.

Questa sentenza di conferma sarà parimenti affissa ai termini dell'art. 461 e 462 delle ll. pen. (1).

54. Onde eseguirsi la solenne dichiarazione di pubblico inimico dovrà procedersi nel seguente modo.

Scorso il termine de' quindici giorni, dicui si è parlato nell' art. precedente, ed il condannato non siasi presentato, o non sia stato arrestato, la gran Corte assegnerà di uffizio un difensore al condannato anzidetto, il quale sarà ascoltato nella pubblica udienza (art. 473).

55. La legge non prescrive fin dove si estendono i dritti del difensore; ma è chiaro che egli non potrà allegare, che quelle sole eccezioni e difese nascenti dal volume degli atti pubblicati, e dalla decisione di condanna; mentre nell'istesso modo dell' escusatore, il difensore dovrà contenersi ne' limiti stabiliti dall' articolo 473.

56. La gran Corte col numero di sei giudici pronunzierà, o la rivocazione della sentenza, o la sua conferma (*ivi*).

57. Nel caso di rivocazione, sarà tolta l'aggiunzione della condanna di morte fatta nell' albo de' rei assenti.

---

(1) Vedi ciò che abbiam detto nell' art.

58. Nel caso di conferma, si dichiarerà il condannato *pubblico inimico*.

59. La sentenza portante la dichiarazione di pubblico inimico verrà pubblicata ai termini dell'art. 461 e 462 delle ll. di proc. penale (vedi il numero 23).

Di questa dichiarazione, ne sarà fatta annotazione alla precedente iscrizione nell' albo de' rei assenti.

60. Ogni individuo della forza pubblica nel procurare l' arresto di un condannato dichiarato pubblico inimico, potrà per qualunque leggiera resistenza, anche presunta, impunemente ucciderlo (art. 473).

61. Per l'arresto de' condannati a morte in contumacia, sarà dato un premio di cinquanta a cento ducati alla forza pubblica, a giudizio del Procurator generale. Il premio sarà del doppio, se l' arresto segue dopo la dichiarazione di pubblico inimico (*ivi*).

62. Non compete alcun ricorso, nè al condannato nè a suoi escusatori, sia contro le decisioni emesse nel corso del giudizio, sia contro le decisioni definitive, non esclusa la dichiarazione di *pubblico inimico* (art. 474).

Il ricorso compete soltanto al ministero pubblico.

63. Il giudizio contumaciale, si avrà come non

fatto, allorchè il condannato in contumacia, quando anche dichiarato pubblico inimico pervenga nelle mani della giustizia. Egli in tal caso verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme, o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza (art. 475).

64. Qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta, al contumace, non compete alcun dritto pel ristoro de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell' annotazione nell' albo de' rei assenti, o della condanna in contumacia.

TITOLO IV.

Del giudizio de' condannati fuggiti, e nuovamente arrestati.

65. La fuga dalle prigioni è un reato. La legge distingue la fuga in semplice, e qualificata.

È semplice la fuga, allorchè non è accompagnata nè da frattura nè da altra violenza,

E qualificata allorchè v' interviene violenza, o frattura violenta.

66. La fuga semplice non costituisce reato, se non che in persona de' condannati solamente, men-

tre dall' art. 253 delle leggi civili con chiarezza si scorge che i condannati colpevoli di fuga semplice, sono puniti coll' ottavo al quarto della pena residuale; quindi i detenuti sia per causa penale sia per causa civile, nel caso di fuga semplice, non sono soggetti ad alcuna pena (1).

67. Non è così per la fuga con violenza: essa costituisce reato sia contro i condannati, sia contro i detenuti, ancorchè si trattasse di detenzione per causa civile, mentre è la violenza quella, che in se stessa costituisce il reato e non la fuga.

68. Il giudizio contro i *condannati* fuggiti del luogo di pena, e nuovamente arrestati, sarà fatto sulla semplice ricognizione della identità della persona (art. 476 l. di proc. pen.).

---

(1) I detenuti per causa civile, nel caso di fuga semplice, non son soggetti ad alcuna pena; possono però essere arrestati senza l' osservanza delle regole prescritte per gli arresti civili; mentre, sebbene la fuga semplice non è punibile in persona de detenuti civili, è dell' interesse della legge di non rimaner privo del possesso della persona; Quindi se alla giustizia riesce impossessarsi del profugo in un modo diverso da quello prescritto per l' arresto personale in materia civile, noi crediamo poter ciò aver luogo, essendo consentaneo alla ragione ed al pubblico interesse che un individuo venghi rimesso in qualunque maniera sotto quella custodia da cui si è sottratto fraudolentamente, e che solo l'adempimento delle sue obbligazioni potea liberarnelo.

Quindi non vi è bisogno di altra pruova per procedere al giudizio d' evasione, che il verbale dell' eseguita evasione, e quello della ricognizione dell' evaso.

69. Trattandosi di condannato per misfatto, la gran Corte *speciale* della provincia o valle ove il condannato espiava la pena, è la sola competente a procedere allra ricognizione della persona ed alla di lui punizione (art. 477).

70. Nel caso d' infrasione dell' esilio dal regno, o dalla relegazione, la ricognizione ed il giudizio, appartiene, alla gran Corte criminale *speciale* della provincia o valle, ove è stata profferita la condanna (*ivi*).

71. Trattandosi di condannato per delitto, o contravvenzione, la ricognizione dell' idendità della persona dovrà farsi dal regio giudice del circondario, ove il condannato trovavasi ad espiar la pena, chi è competente ad infliggere la pena prescritta dall' art. 253; a meno che non trattasi di fuga con violenza, nel qual' caso, il giudice si appartiene alla G. C. criminale della provincia o valle.

72. Per gli evasi che nell'atto dell'evasione o dopo si rendano colpevoli di altro reato, si cumulerà il giudizio, procedendosi dalla gran Corte *speciale* della provincia o valle dove il nuovo reato è stato commesso (art. 479 leg. di proc. pen.).

TITOLO V.

Del giudizio de' complici.

73. La legge distingue i colpevoli in autori principali, e complici: colui che commette il reato vien considerato autore principale.

74. Il mandante, colui che l'avrà in qualunque modo provocato, o che avrà procurato armi, istrumenti, o altri mezzi, o che avrà facilitato, o assistito, l'autore, o gli autori delle azioni ne fatti i quali le han preparate, facilitate, o consumate, vengono considerati complici (1).

75. I complici presenti (2) quando trattasi di un istesso misfatto, o pure di misfatti diversi, ma che abbiano connessione fra loro, sono giudicati nello stesso giudizio; salvo il caso dell'art. 427 (3) *art.* 480 *leg. di proc.*

76. Se l'autore principale di un reato si trovi in potere della giustizia, mentre l'altro autore principale o il complice è assente, potrà nel termine dei cinque giorni, stabiliti dall'art. 175 (4),

---

(1) Vedi l'art. 74 delle leggi penali.
(2) S'intendono presenti i complici, allorchè sono in carcere, o sotto un modo di custodia qualunque.
(3) Vedi il num. 5 del presente volume.
(4) Vedi il num. 87 del II. volume.

chiedere, che si soprassegga dal giudizio, fino a che il complice divenga presente. Quest' istesso dritto ha il complice presente, se l'autore principale è assente (art. 481).

77. La g. C., udito il pubblico ministero, delibererà sulla domanda indicata nel precedente articolo. La sospenzione però non potrà mai eccedere sei mesi (art. 482).

78. Accordata una volta la sospensione, niun imputato nella causa, benchè non ne abbia mai fatta la domanda, ha più dritto di chiedere sospenzione alcuna (*ivi*).

79. La legge, nel dare il dritto al complice o al reo principale di chiedere che si soprassegga dal giudizio, ha rimesso tutto alla prudenza della g. C. l' ammessione o il rigetto di tale domanda; nè vi è luogo a ricorso alcuno alla Corte suprema di giustizia (*ivi*).

80. Se nella pubblica discussione si scovre esservi un altro autore principale o complice dello stesso reato, la g, C. potrà sospendere il giudizio, sé così detta la prudenza de' giudici; ma per darsi luogo a questa sospensione, è necessario il concorso di sette voti, se trattasi di causa di rito speciale; e di cinque, se di rito ordinario. In tutt' i casi si spedirà mandato di arresto o di custodia personale contro l' imputato scoverto (art. 483).

81. Se nel corso de' termini dopo il giudizio di sottoposizione all' accusa, o in tempo della pubblica discussione, ancorchè la g. Corte giudichi per rinvio fatto dalla Corte suprema, sopravvenga in potere della giustizia il reo principale o un complice, contro il quale è già istituito il processo, è anche in facoltà della g. Corte ricominciare il giudizio dall' atto di accusa in poi. È necessario però che per tale deliberazione vi concorra la maggioranza dei voti (art. 484).

82. La legge non indica i casi ne' quali debba sospendersi o proseguirsi il giudizio, nelle circostanze espresse nel precedente articolo; conviene quindi che la g. Corte, prendendo sempre in considerazione il bene della giustizia, esamini se la sospenzione possa essere utile allo scoprimento della verità, e qualora lo sia, preferirla al proseguimento.

83. Per tutto il dippiù, nel giudizio de' complici si procede colle stesse norme, e colle medeme formalità prescritte ne' giudizj ordinarj di qualunque natura.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Del giudizio di competenza, e dei conflitti giurisdizionne.

84. Le leggi nel stabilire l'autorità di magistrati ha segnato a ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, quindi essi si rendono incompetenti allorchè oltrepassano questi limiti, allerchè giudicano di que' fatti non attri buiti ad essi dalla legge; o pure di fatti non avvenuti nella periferia della giurisdizione territoriale nella quale esercitano le loro funzioni.

85. Quando il giudice è incompetente per effetto della qualità del reato come allorchè un giudice correzionale pronunciasse in materia di misfatti, o un giudice di eccezione pronunciasse sopra reati ordinarj, o un giudice non rivestito di potere punitivo pronunciasse sopra reati di qualunque specie (1), l'incompetenza dice si *incompetenza per ragion di materia.*

86. Quando poi l'incompetenza nasce per effetto della situazione de' luoghi, o del domicilio delle persone allora dicesi incompetenza relativa, o sia incompetenza personale.

---

(1) Eccetto il caso dell' art. 347 allorchè trattasi di punire un delitto nel locale di udienza di un Tribunale.

87. Ogni giudice è tenuto di rimetter al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure, e gli affari che appartengono alla di lui giurisdizione, sotto pena di nullità, e ciò anche quanto non vi sia richiamo di parte (art. 485 delle ll. di proc. pen.).

88. Lo stesso dovrà fare anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragione di persone; ma s'egli no 'l faccia, non si da luogo a nullità, fino al momento in cui non vi sia richiamo di ministero pubblico, o di parte (*ivi*).

89. L'incompetenza è un eccezione che può prodursi da un imputato presente e sottoposto al giudizio, ed anche dal pubblico ministero; ma non potrà mai dal imputato nel corso dell'istruzione prodursi l'incompetenza dell'uffiziale di polizia giudiziaria, che istruisce il processo (art. 487 leggi di proc. pen.),

90. Allorchè più uffiziali di polizia giudiziaria prendono parte nell'istruzione di un processo per l'istessa causa, si dice esservi *conflitto di giurisdizione* (art. 488)

91. Nel caso del precedente articolo, appartiene alla g. C. criminale di decidere a chi aspetta l'istruzione (art. 489).

Avverso la decisione della g. Corte, che risolve il conflitto di giurisdizione, non compete ricorso alla suprema Corte di giustizia (*ivi*).

Digitized by Google

92. Quando gli uffiziali di polizia giudiziaria che han preso parte in una medesima istruzione appartengono a diverse provincie, la g. Corte criminale la più diligente, con una decisione *motivata*, dichiarerà quale sia l' ufficiale competente ad istruire il processo.

93. La decisione nel caso espresso di sopra sarà rimessa per mezzo del pubblico ministero all' altra g. Corte criminale, la quale fra tre giorni esaminerà anch' essa la quistione di competenza, e mettendo la dovuta decisione.

94. Se le due decisioni sono di accordo, saranno eseguite. Se sono discordi la suprema Corte di giustizia deciderà il conflitto (art. 490).

95. Da ciò che si è detto dal precedente articolo ne segue, che nel caso di discordia conviene che il pubblico ministero presso la g. C. ch'è stata l' ultima ad emettere la sua decisione, debba inviare di ufficio alla suprema Corte di giustizia le due decisioni in controversia, onde decidersi definitivamente sul conflitto; nè per dar luogo a tal rivisione vi occorre alcun ricorso del pubblico ministero, o dell' imputato.

96. Fino alla decisione definitiva del conflitto, l' istruzione sarà continuata dall' istruttore, ch' è stato il primo a procedere, mentre sarebbe pernicioso alla giustizia sospendere l' istruzione per effetto del conflitto. Lo scopo della legge è quel-

Digitized by Google

lo di assicurare la scoverta de' reati e la persecuzione de' malfattori; ed allorchè questo si ottiene si è conseguito l' intento.

97. Dopo la decisione definitiva, tutte le carte si uniranno presso l' uffiziale di polizia giudiziaria, ch' è stato dichiarato competente ad istruire (art. 491).

98. Secondo il senzo dell' art. 491, anche gli atti compilati dall' uffiziale di polizia giudiziaria, ch' è stato dichiarato incompetente, dovranno far parte del processo; anzi essi faranno piena prova, specialmente quando trattasi di pruova generica, o di fatti, che non potranno essere ripetuti, o in altro modo dilucidati dall' uffiziale di polizia giudiziaria competente.

99. Trattandosi di conflitti giurisdizionali, fra i giudici correzionali, o di semplice polizia, il più diligente, con una deliberazione farà la dichiarazione di competenza, che invierà all' altro giudice, il quale fra tre giorni farà anch' egli la sua.

Se queste dichiarazioni son di accordo, verranno eseguite; in contrario ciascuno rimetterà la sua dichiarazione alla g. C. criminale da cui dipende.

100. Nel caso di accordo, gli atti dovranno riunirsi presso il giudice, che colle dette dichiarazioni è stato riconosciuto competente.

101. Quando poi dovrà inviarsene la conoscenza alla g. Corte, in questo caso si procederà colle norme stesse fissate nei precedenti articoli, secondo i casi ivi espressi (art. 492).

102. Allorchè pel medesimo misfatto stiano procedendo più gran Corti criminali, la più diligente emetterà la dichiarazione di competenza, inviandola all' altra, la quale pronunzierà anch' essa la sua; ed essendo di accordo, le decisioni saranno eseguite, altrimenti il conflitto verrà deciso dalla Corte suprema di giustizia (art. 493).

La stessa norma verrà eseguita nel caso di conflitto tra una g. Corte criminale ed un tribunale militare, o altra g. Corte o tribunale di eccezione (*ivi*).

103. A differenza de' conflitti riguardanti l'istruzione de' processi, allorchè trattasi di conflitti concernenti i giudizj correzionali, o criminali, subitocchè un' autorità fa la sua dichiarazione di competenza per rimetterla all' altra, dee desistere da ogni atto ulteriore sul giudizio, sotto pena di nullità; egualmentecchè dovrà praticare l' altra autorità subitocchè avrà ricevuto la sudetta dichiarazione.

104. Questa proibizione non si estende agli atti d' istruzione, ai termini dell' articolo 491, di cui abbiamo parlato nel n.° 96; mentre, siccome abbiam detto di sopra, non conviene sospendere il

proseguimento di quegli atti necessarj ad assicurare l' esistenza del reato, o lo scovrimento del reo.

105. Decisa che sarà definitivamente la competenza, tutte le carte si riuniranno in potere dell' autorità dichiarata competente, la quale proseguirà il giudizio (art. 494).

106. Tanto nel caso che le due Corti si dichiarino entrambi competenti, quanto in quello che si dichiarassero egualmente incompetenti, il conflitto sarà risoluto colle stesse norme, di cui si è parlato di sopra (*ivi*).

107. Ogni imputato, essendo soggetto alla giurisdizione del giudice nel cui territorio commette il reato, l' articolo 495 delle leggi di procedura penale vuole, che nei conflitti giurisdizionali si abbia principalmente in mira la competenza territoriale; non è dunque il domicilio della persona quello che principalmente stabilisce la competenza, ma bensì il luogo ove il reato è stato commesso, salve le eccezioni espresse dalle leggi penali, o da altre leggi particolari.

108. Se un istesso individuo sia imputato di più reati commessi in diverse giurisdizioni, il reato maggiore, cioè quello punibile con pena più grave, trae a se la cognizione del minore; quindi l' autorità del luogo ov' è stato commesso il reato maggiore sarà competente a procedere per tut-

Digitized by Google

t' i reati, ancorchè non commessi sotto la sua giurisdizione (art. 495).

109. Questa regola soffre eccezione tutte le volte, che tra i reati ve ne sieno di quelli di competenza speciale; in questo caso, quando anche il reato fosse minore, ma giudicabile con rito speciale, la g. Corte speciale del luogo ove questo reato è avvenuto, sarà competente a decidere (*ivi*).

110. Nel caso che i reati sieno di egual gravezza, come se si trattasse di più omicidj volontarj; di più furti con egual qualifica etc., allora compete il giudizio per tutt' i reati al giudice del luogo nel di cui territorio l' imputato è stato arrestato (*ivi*).

111. I complici di uno stesso misfatto, trovandosi ciascun di essi imputato di altri reati particolari per i quali sieno nello stato di essere giudicati, saranno sottoposti alla medesima accusa per tutt' i reati, ed un sol giudice procederà secondo le regole espresse ne' precedenti articoli.

112. Le decisioni di competenza e di conflitto vengono considerate come tutte le decisioni interlocutorie o preparatorie; quindi in esse dovrà concorrervi il numero dispari di votanti, non meno di tre, non più di cinque (art. 496).

113. Tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gg. Corti speciali, egualmentecchè

tutt' i conflitti giurisdizionali, saranno trattate nella suprema Corte di giustizia in linea di regolamento di giudici, inteso il pubblico ministero (art. 497).

114. Sia presso i giudici correzionali o di polizia, sia presso qualunque gran Corte, o nella suprema Corte di giustizia, le parti non han dritto, che di presentare delle sole memorie scritte (*ivi*).

115. Nelle cause di conflitto verrà eseguito il disposto nell' art. 183 delle leggi di procedura penale, cioè che non sarà mai inviato alla Corte suprema di giustizia il processo originale (*ivi*).

TITOLO VII.

De' giudizj di ricusa, e del giudizio di rimessione per motivi di pubblica sicurezza.

116. È principio riconosciuto dalla giustizia e dalla ragione, che ogni individuo, sia in materia civile, o criminale debba essere giudicato da giudici indifferenti ed imparziali. Gli antichi legislatori romani sentirono questa verità; mentre accordarono all' accusato la facoltà di ricusare quei giudici che ad esso erano in sospetto.

117. Anche le nostre leggi accordano all' imputato la facoltà di allegare a sospetto un uffizia-

ziale di polizia giudiziaria, un giudice di circondario, uno o più de' componenti la g. Corte criminale, uno o più de' consiglieri della suprema Corte di giustizia (art. 498, 500, 502, 504, e 505 leggi di procedura penale).

118. I motivi legali di ricusa sono quegl' istessi preveduti dalle leggi di procedura civile (1).

119. Nei giudizj di ricusa si procede colle norme stabilite nel Titolo XX, Lib. III delle leggi di procedura civile (art. 499 leggi di proc. pen.).

120. Secondo il prescritto in dette leggi, ogni giudice, che abbia notizia di qualche motivo onde possa essere ricusato, dovrà farne dichiarazione alla camera del consiglio, la quale deciderà se egli debba o pur no astenersi (art. 473 leggi di proc. civile).

121. La legge ha espressamente così disposto onde porre al coverto la delicatezza di un magistrato; mentre non potrà mai essere un giudice indifferente colui che o per parentela, o per inimicizia abbia de' rapporti coll' imputato.

122. I motivi di ricusa, che riguardano i giu-

---

(1) Vedi l' art. 407 e seguenti delle leggi di procedura civile.

dici sono applicabili anche al ministero pubblico, quando però è parte aggiunta (1).

123. Colui che vorrà ricusare un giudice, dovrà farlo prima che venga intrapresa la pubblica discussione della causa (art. 475 leggi di proc. civile).

124, La ricusa, ai termini dell' articolo 477 delle precitate leggi, dovrà proporsi in cancelleria per mezzo di un atto, firmato dalla parte, o da persona munita di sua procura speciale ed autentica, da unirsi all' atto stesso.

125. L' atto dovrà contenere i motivi espressi della ricusa.

126. Una spedizione di quest' atto verrà trasmessa dal cancelliere nel corso di ore 24 al presidente del tribunale, sulla relazione del quale, ed udite le conclusioni del pubblico ministero, sarà proferita una sentenza, la quale rigetterà la

---

(1) Nelle materie criminali il ministero pubblico può reputarsi parte aggiunta nel caso solamente che si trattasse degl' interessi della parte civile, mentre per ciò che riguarda la punizione de' reati dovrà considerarsi sempre parte principale, anche nel caso che il procedimento abbia luogo dietro l' istanza della parte privata; perchè è principio stabilito dall' art. 2 delle leggi di proc. pen. che l' azione penale è essenzialmente pubblica, ed il suo esercizio appartiene esclusivamente agli uffiziali che sono incaricati del pubblico ministero; quindi il ministero pubblico è sempre parte principale in giudizio.

ricusa , quando essa è ammisibile ; e nel caso contrario ordinerà la comunicazione dell' atto al giudice ricusato , ed al ministero pubblico.

127. Nel caso espresso di sopra, il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell' originale dell' atto di ricusa , indicante, se conviene nei fatti che han dato luogo all' atto di ricusa (art. 480 dette leggi) (1).

128. Se la parte che ricusa un giudice non presenta prove in iscritto , o non somministri almeno un principio di pruova delle cause della ricusazione , è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice , o ordinarne la pruova per mezzo di testimonj (art. 482 dette leggi).

129. La parte , la cui ricusazione sarà stata dichiarata inamisibile , o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni , o come sfornita di pruove, sarà condannata ad arbitrio del tribunale ad un ammenda, che non potrà essere minore di docati trenta ; salve le ragioni al giudice per la riparazione dell' ingiuria , e pei danni ed interessi , nel qual caso dovrà astenersi di giudicare (art. 483 dette leggi).

---

(1) Per ciò che riguarda la ricusa de' giudici di circondario , vedi l' articolo 148 e seguenti delle leggi di procedura civile , e la nostra *Pratica di procedura civile*, sotto l' articolo 167 e seguenti.

130. Il giudizio di ricusa, contro un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè contro colui che sta istruendo il processo, non impedisce il proseguimento della istituzione (art. 499 leg. di proc. penale).

131. In forza del citato articolo, l' istruttore dunque, malgrado che sia stato allegato per sospetto, continuerà a procedere alla istruzione del processo fino a che la g. C. criminale non avrà deciso l' occorrente, come in appresso si dirà.

132. L' atto di ricusa di un giudice istruttore, o di un giudice di circondario o altro uffiziale di polizia giudiziaria, dovrà notificarsi al cancelliere, nel modo espresso nell' art. 148 delle leggi di proced. civile (1).

133. Fatta dal giudice o uffiziale di polizia giudiziaria ricusato la dichiarazione nel modo espresso nell' art. 149 di dette leggi, il cancelliere dovrà nel corso del termine dell' art. 150 di dette leggi inviare copia autentica dell' atto di ricusa, e della dichiarazione del giudice al regio procurator generale presso la gran Corte criminale.

134. La gran Corte pronunzierà sulla ricusa di-

(1) La notifica di quest' atto dovrà eseguirsi per mezzo del primo usciere che ne sarà richiesto.

cui trattasi nel precedente articolo, col numero dispari di votanti, non più di cinque non meno di tre (art. 500 leggi di proced. penale).

135. Nel giudizio di ricusa degli uffiziali di polizia giudiziaria è nelle facoltà della gran Corte decidere della ricusa prima, o dopo che sieno compiute le istruzioni (*ivi*).

136. Allorche la gran Corte fa dritto alla ricusa, annullerà tutti gli atti fatti dal giudice di polizia giudiziaria ricusato, tranne l'ingenere, ed ogni pruova di fatti permanente (1), destinando un nuovo istruttore che compili il processo.

137. Allegandosi per sospetto uno de' componenti la gran Corte criminale, la stessa discuterà i motivi di ricusa col numero di cinque giudici (art. 502 leggi di proc. pen.).

138. Nel caso degli articoli precedenti, se la ricusa viene ammessa, non è aperto ad alcuno il ricorso presso la suprema Corte di giustizia: se vien rigettata, è salvo il ricosso alle parti (art. 503).

---

(1) Abbenchè la legge, per non far perdere le tracce di un reato, abbia disposto conservarsi gli atti generici fatti dal giudice ricusato; pur tuttavolta se in tutto o in parte possono tali atti ripetirsi, il nuovo istruttore ha la facoltà di ripeterli ai termini dell'art. 59 delle leggi di proced. penale.

139. Il ricorso però dovrà prodursi nel termine di tre giorni, a decorrere dalla notificazione della decisione.

140. Giusta il disposto nel precitato articolo, la Corte suprema non potrà esaminare il fatto stabilito dalla g. Corte; quindi dovrà conoscere solo dell' ammisibilità od inamisibilità de' capi di sospezione, su i fatti e su i documenti prodotti dalla parte ricusante o sulle giustifiche prodotte dal giudice ricusato; all' oggetto dovranno trasmettersi le sole carte originali o copie delle carte relative alla ricusa, delle quali si farà un volume separato.

141. Il ricorso non sospende il procedimento, fino alla pubblica discussione. Il giudice ricusato però dovrà astenersi dal prendervi alcuna parte (*ivi*).

142. Allegandosi a sospetto un consigliere della suprema Corte di giustizia, si osserveranno le leggi della procedura nei giudizj civili, ed i regolamenti della Corte suprema (art. 504 leggi di proc. penale).

143. Allegandosi a sospetto una intera gran Corte criminale, o una tal parte di essa che rende insufficiente la rimanente a procedere, la ricusa sarà discussa direttamente dalla Corte suprema di giustizia (art. 505).

144. Pendente la decisione della suprema Corte il procedimento rimane sospeso (*ivi*).

145. Nel caso espresso nel precedente articolo, i motivi di ricusa con tutte le carte e documenti analoghi verranno spediti alla suprema Corte, la quale, nel caso che crederà ammisibile la ricusa proposta, dovrà ordinare l'adempimento del prescritto dall'articolo 478 e 479 delle leggi di procedura civile, per ciò che riguarda la comunicazione ai giudici ricusati, e la loro dichiarazione da farsi in piè dell'originale dell'atto di ricusa.

146. Nel caso in cui la suprema Corte troverà sussistente la ricusa, dovrà destinare la nuova g. Corte che dovrà procedere nella causa (*ivi*).

147. Ogni giudizio di ricusa può esser promosso e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile, e dall'imputato presente in giudizio (art. 506).

148. La parte che avrà proceduto volontariamente presso un'autorità, non sarà ammessa ad allegare la ricusa, se non per motivi legittimi posteriormente scoperti o avvenuti (art. 507).

149. Nelle cause di ricusa, le parti non possono essere intese in udienza; ad esse è accordato solamente la facoltà di poter presentare memorie scritte, senzachè la non presentazione di queste memorie possa per niente ritardare il corso del giudizio (art. 508).

150. Il ministero pubblico porterà le sue con-

Digitized by Google

clusioni, essendo esse assolutamente richieste dalla legge; non potendosi decidere in loro mancanza.

151. In ogni caso che la ricusa venga rigettata, la parte che l' avrà prodotta, verrà condannata ad una multa da docati sei a duecento; è questa la differenza della penale che passa tra le ricuse in materia criminale (art. 509).

TITOLO VIII.

Del giudizio di competenza, e de' conflitti di giurisdizione.

152. La legge nello stabilire l'autorità de'magistrati ha segnato a ciascuno i limiti delle proprie attribuzioni, quindi essi si rendono incompetenti allorchè oltrepassano questi limiti, allorchè giudicano di quei fatti non attribuiti ad essi dalla legge; o pure di fatti non avvenuti nella periferia della giurisdizione territoriale nella quale esercitano le loro funzioni.

153. Quando il giudice è incompetente per effetto della qualità del reato, come allorchè un giudice correzionale pronunciasse in materia di misfatti, o un giudice di eccezione pronunciasse sopra reati ordinarj, o un giudice non rivestito di potere punitivo pronunciasse sopra reati di qua-

lunque specie (1), l' incompetenza dicesi *incompetenza per ragion di materia.*

154. Quando poi l'incompetenza nasce per effetto della situazione de' luoghi, o del domicilio delle persone, allora dicesi incompetenza relativa, o sia *incompetenza per ragion di persone.*

155. Ogni giudice è tenuto di rimettere al giudice competente per ragion di materia tutte le procedure, e gli affari che appartengono alla di lui giurisdizione, sotto pena di nullità; e ciò anche quanto non vi sia richiamo di parte (art. 484 leg. di proc. pen.).

156. Lo stesso dovrà fare anche nelle cause nelle quali è incompetente per ragione di persone; ma s' egli no 'l faccia, non si da luogo a nullità, fino al momento in cui non vi sia richiamo di ministero pubblico, o di parte (*ivi*).

L'incompetenza è un eccezione che può prodursi da un imputato presente e sottoposto al giudizio, ed anche dal pubblico ministero; ma non potrà mai eccepirsi dall' imputato nel corso dell' istruzione.

(1) Eccetto il caso dell'art. 347, allorchè trattasi di punire un delitto nel locale di udienza di un tribunale.

TITOLO IX.

Del rinvio per motivi di sicurezza pubblica.

157. Indipendentemente da' motvi di ricusa o d' incompetenza, la rimessione di un affare penale da un autorità all' altra, può aver luogo per motivi di sicurezza pubblica.

158. La legge non indica quali sieno i casi, che possono dar luogo a questo rinvio. Essi dipendono dalle circostanze di amicizia o inimicizia che potra intercedere tra le parti, o i magistrati, o dall' influenza o rapporti che possa avere un imputato su di essi.

159. La rimessione per motivi di sicurezza pubblica non può essere in alcun caso promossa che dai soli uffiziali pubblici, secondo le norme, di cui si farà menzione negli articoli seguenti (art. 511).

160. Alle parti non è permesso prendervi alcuna ingerenza; ciò non pertanto se presenteranno qualche memoria, sarà inserita nel processo, servendo però di solo schiarimento (*ivi*).

161. Trattandosi di affari correzionali, o di semplice polizia, la rimessione per motivi di sicurezza pubblica si fa dalla gran Corte criminale, la quale inteso il pubblico ministero, potrà inviare la conoscenza della causa da un giudice di circondario ed un altro (art. 512).

Digitized by Google

162. Per una tale rimessione vi occorre la decisione della Corte, la quale dovrà sottoporsi alla conoscenza del ministro di grazia e giustizia; e non sarà pubblicata che dopo l' approvazione del prelodato ministero (*ivi*).

163. Anche una istruzione criminale per motivi di sicurezza pubblica, o per ogni altro grave motivo, potrà rimmettersi da un giudice istruttore ad un altro. La gran Corte criminale però, dietro requisitoria del regio procuratore generale, dovrà chiederne l' autorizzazione al ministro di grazia e giustizia (art. 513).

164. Nel caso del precedente articolo, nella deliberazione che ordina il rinvio, debbono enunciarsi le cause, che hanno indotto il procuratore generale a chiederlo, e la gran Corte ad accordarlo; e dee ancora indicarsi l' altro giudice cui si dee delegare l' istruzione (*ivi*).

165. La rimessione di una causa da una gran Corte criminale ad un altra per motivi di sicurezza pubblica, è di competenza della Corte suprema di giustizia (art. 514).

166. Prima di sottoporsi alla conoscenza di detta Corte suprema un tale affare, le carte che contengono i motivi di rimessione verranno trasmesse di ufficio dal pubblico ministero al ministro di grazia e giustizia, il quale, se lo crederà espediente, potrà prendere que' rischiarimenti che cre-

derà necessarj da pubblici funzionarj di sua fiducia (*ivi*).

167. Il ministro, se dalla lettura delle carte o dai rischiarimenti che ha preso, non trova svanito ogni dubbio, le trasmetterà alla suprema Corte di giustizia, onde deliberi se vi sia o no luogo alla rimessione della causa (art. 515).

168. La Corte suprema, mettendo in esame l' affare, e conoscendo necessario la rimessione, destinerà per regolamento di giudici la nuova gran Corte criminale, che dovrà procedere nella causa (*ivi*).

169. È nelle facoltà della suprema Corte di giustizia, in vece di rimettere la causa ad un' altra gran Corte criminale, disporre che uno o più giudici della gran Corte da cui si vuol fare il rinvio, si astenghino dall' intervenire nella causa; purchè però la parte dei giudici che debbono astenersi non renda l' altra insufficiente a giudicare (art. 516) (1).

170. Può anche la Corte suprema ordinare che la commessa della causa passi dal giudice dele-

(1) La legge prescrive, che le cause criminali debbono decidersi col numero di sei giudici; se dunque il numero di quelli che debbono astenersi rimane inferiore a sei, allora per necessità dovrà eseguirsi il rinvio ad un altra Corte.

gato ad un altro. In questo caso disporrà che il presidente deleghi nuovamente la causa: e se il delegato era il presidente istesso, la commessa si farà dalla Corte suprema (art. 517).

171. Nel caso espresso di sopra, il giudice delegato non potrà più intervenire nella causa (*ivi*).

172. In tutte le decisioni per rimessione da una gran Corte ad un'altra, ed in quelle che ordinano che uno o più giudici delle gran Corti medeme si astenghino, non si farà menzione de'motivi su dei quali la decisione è poggiata (art. 518).

173. La Corte suprema di giustizia, dopo emessa la sua decisione, restituirà al ministro di grazia e giustizia tutte le carte relative all'oggetto, le quali si conserveranno nel ministero. Nella Corte suprema non si conserveranno che le sole lettere di corrispondenza, e l'originale della decisione (*ivi*).

174. Se i motivi di sicurezza pubblica che danno luogo al rinvio possono cessare coll'allontanamento di uno o più dei componenti la gran Corte, rimossi costoro si continuerà il procedimento, ai termini delle leggi (art. 519).

TITOLO VIII.

Del giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario.

175. Nel primo volume di quest' opera parlammo del modo come inquirere contro i funzionarj dell' ordine giudiziario per i reati da essi commessi, sia nell' esercizio delle loro funzioni, sia fuori di esso. Quì non ci resta dunque a trattare che del solo modo di giudicare tali funzionarj.

176. Giusta il prescritto nell' articolo 520, essendo le gran Corti criminali competenti a giudicare i regj giudici di circondario, gli agenti del pubblico ministero presso di loro, e gli altri uffiziali inferiori dell' ordine giudiziario, egualmentechè i cancellieri presso qualunque gran Corte o tribunale; nel giudizio dovranno serbarsi tutte le regole prescritte per la pubblica udienza, ed il modo di pronunciare le decisioni sarà l' istesso stabilito per ogni altro giudizio.

177. Noi però siam di opinione, che in questa sorta di giudizj le gran Corti criminali debbano avvalersi delle facoltà espresse nell' articolo 219 delle leggi di procedura, cioè di trattare la causa a porte chiuse; mentre consideriamo cosa molto scandalosa offrire agli occhi del pubblico, de-

Digitized by Google

linguente colui, che prescelto era a compartir la giustizia, ed a perseguitare il delitto (1).

---

(1) Non è solamente nell' esercizio delle proprie funzioni che il magistrato per meritare il glorioso titolo di uomo giusto dee tenersi lontano dal delitto e conservare quel carattere di decenza e di dignità, che la sua carica esige; è nella vita privata benanche che dee dare delle luminose pruove di probità ed esattezza. Non vi è dubbio che un incorrotta giustizia è la qualità principale, che formar dee il suo primiero ornamento; ma il pubblico, severo apprezzatore del merito, non guarda soltanto il magistrato assiso sul tribunale della giustizia in dove tutto al più espone la metà di se stesso, ma lo segue sino in quei ritiri, in cui restituito a se medesimo, lascia sovente travedere quei movimenti dissimulati con destrezza, o con isforzo soffocati nell' esercizio delle sue funzioni; e da que' tratti semplici ed ingenui, che il suo carattere espone, allorchè non è più in guardia di se, il pubblico, quasi sempre, forma il suo ritratto. È vero, dice egli, che questo magistrato fa compatire al di fuori una rettitudine inflessibile allorchè tiene la bilancia della giustizia nelle sue mani; ma non conserva però al di dentro quello stesso spirito di rettitudine che forma la rigorosa pruova della sua giustizia. Eletto fra tutti gli uomini per rendere una testimonianza fedele ed incorruttibile alla verità, dovrà egli sapersi innalzare sopra di se medesimo, ed al di là di tutte le umane passioni. Un' anima veramente grande non degrada, allorchè obbedisce alla giustizia; allorchè sottomette ad essa tutte le sue passioni. Allora la giustizia ottiene il suo trionfo, quando comincia dalla casa del magistrato: allora egli entra nel pieno possesso di una vera gloria, allora vede la sua dignità ingrandirsi; allora egli potrà ispirare al popolo, il rispetto della legge, il timore della giustizia, e l' amore del magistrato, quando nella sua condotta vi possa il pubblico scorgere quel vero modello di virtù, che illustra tutte le sue azioni.

Digitized by Google

178. Per la punizione de' reati per ragion d'ufficio, de giudici istruttori, ed in generale de' presidenti, vice presidenti e giudici di qualunque gran Corte o tribunale, degli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e del cancelliere della suprema Corte di giustizia, ai termini dell' articolo 521 di dette leggi, il giudizio si appartiene alla camera criminale della suprema Corte di giustizia.

179. Questa camera dee procedere in tali cause col numero di otto votanti, trattandosi di decisioni definitive, e nelle preparatorie o interlocutorie col numero dispari di votanti non minore di tre, non maggiore di cinque (*ivi*).

180. Nel caso espresso nell' articolo precedente, la suprema Corte procederà con tutte le forme prescritte per le gran Corti criminali (*art.* 535 *dette leggi*).

181. Fra le cose essenziali a rimarcarsi nel giudizio contro i funzionarj dell' ordine giudiziario pe' reati relativi alla loro carica vi è:

1.° La mancanza del giudizio di sottoposizione all'accusa; mentre, siccome per tradurre in giudizio uno di questi funzionarj vi necessita l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, così l'autorizzazione medema equivale nelle cause di misfatti al giudizio sudetto (1).

(1) Riguardo al modo di ottenersi l'autorizzazione ve-

2.° Che nel caso dell' articolo 130 di dette leggi, cioè quando i misfatti menano ad una pena minore del quarto grado de' ferri, il funzionario incolpato, sarà rilasciato sotto mandato, o consegna, o cauzione fino al dì della pubblica discussione (art. 532 e 533 dette leggi).

182. Tutto il rimanente del giudizio dovendo aver luogo con le forme ordinarie, noi ci rimettiamo a ciò che abbiam detto nel II volume, allorchè trattammo degli atti che precedono la pubblica discussione.

183. Riguardo alle decisioni emesse dalla camera criminale della suprema Corte di giustizia, non vi è luogo ad alcun rimedio legale, nè anche di ricorso per annullamento (art. 535 leggi di proc. pen.).

La legge avendo accordato de' mezzi di garenzia sufficienti ad impedire che un magistrato non sia tradotto in giudizio, se non quando vi sia

---

di ciò che abbiamo detto nell' art. 329 del Volume I. Quì però giova rammentare, che l'autorizzazione è richiesta solamente ne' reati relativi alle proprie funzioni.

In quanto ad una tale autorizzazione, per quel che riguardano i reali dominj al di là del faro, il decreto de 5 luglio 1821 ha modificato il disposto nel titolo VIII del lib. III delle leggi di procedura penale; mentre le facoltà accordate al ministro di grazia e giustizia per lo procedimento contro i funzionarj dell' ordine giudiziario, sono stata trasferita al luogotenente generale in Sicilia.

la quasi certezza de' suoi mancamenti; avendo rimessa la cognizione della causa ad un supremo tribunale; avendo prescritto un numero maggiore di giudici di quello stabilito pel giudizio del resto de' cittadini, non potea fare a meno di rendere le decisioni di questa suprema Corte esenti da qualunque legale rimedio; quindi le stesse non sono suscettibili di alcun ricorso.

184. Le decisioni poi delle gran Corti criminali, ne' giudizj contro i giudici di circondario ed altri ufficiali inferiori dell' ordine giudiziario, pe' reati relativi alla loro carica, sono suscettibili di tutt' i rimedj legali permessi dalla legge; mentre, siccome in tali giudizj si procede coll' istesso numero dei giudici stabilito pe' giudizj ordinarj, sarebbe stato ingiusto privare il condannato del dritto di ricorrere alla suprema Corte di giustizia per causa di annullamento.

185. Per tutt' i reati non relativi alla loro carica i funzionarj dell' ordine giudiziario di qualunque grado sono giudicabili dalle gran Corti criminali, anche quando trattasi di delitti o contravenzioni (art. 537, 540, 541 dette leggi).

186. Il rito da osservarsi per i reati non relativi alle proprie funzioni, sarà lo stesso che si osserva in tutti gli altri giudizj.

187. Trattandosi di delitti si osserverà dalla gran Corte che procede l' istesso rito stabilito pe'

giudizj correzionali. La decisione però sarà inappellabile.

188. La gran Corte criminale, tanto nei giudizj per misfatto, che ne' giudizj per delitto nominerà il magistrato che dovrà fare le funzioni di giudice istruttore (art. 538).

189. Pei reati non relativi alle proprie funzioni la legge non richiede l'autorizzazione del ministro per aprire il procedimento; ma tostochè esso avrà principio, ne sarà subito data parte al prelodato ministro, senza però sospendere l'istruzione.

190. È nelle facoltà del ministro di grazia e giustizia, anche ne' reati non relativi all'uffizio, disporne la sospenzione dalla carica, o l'allontanamento dell' ufficiale pubblico imputato, pendente la istruzione.

191. La sospenzione è di pieno dritto, allorchè si è spedito contro il medesimo un mandato di arresto, o è stato già sottoposto all'accusa.

192. Il giudizio contro un uffiziale pubblico, nel caso espresso ne' precedenti articoli, non sarà mai fatto presso il collegio di cui fa parte; quindi le carte dovranno rimettersi alla suprema Corte di giustizia per mezzo del ministro di grazia e giustizia, onde dalla stessa destinarsi una gran Corte di provincia o valle vicina alla quale verranno rimesse tutte le carte.

193. Da questo istante, in tutti gli atti d'istuzione dovranno impiegarsi uffiziali di polizia giudiziaria non dipendenti dalla gran Corte o dal tribunale di cui l'incolpato fa parte (art. 540).

194. Finalmente è d' avvertirsi che in esito del giudizio contro i funzionarj dell'ordine giudiziario, la g. C. criminale, o la Corte suprema, che avrà proceduto, se non trovi luogo a pena, potrà ciò non ostante proporre al Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia qualche misura disciplinale contro l' imputato quando il caso lo esige.

195. La legge nell' accordare queste facoltà al magistrato ha avuto in mira l' inalterabile condotta de' funzionarj dell' ordine giudiziario, i quali sebbene in alcuni casi le loro azioni non sieno punibili, pure la loro condotta essendo stata poco plausibile, meritano economicamente esser sottoposti a delle misure disciplinari.

TITOLO IX.

Del Giudizio sopra fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità.

196. Se la legge ha stabilite delle eccezioni nel giudizio de' reati commessi da funzionarj dell'ordine giudiziario; se essa imperiosamente esige da loro la più esatta rettitudine nell' amministrazione della giustizia; se ogni più lieve mancanza ancorchè non considerata delitto, sottopone questi funzionarj a misure disciplinari; non è men giusto accordare ad essi quel rispetto che l' alto posto che occupano esige; quindi la legge dispone, che i fatti che violano il rispetto dovuto a queste pubbliche autorità, sieno puniti in un modo speciale, ed esemplare nel tempo stesso; da ciò dunque la necessità di una procedura spedita, ed immediata nel punire simili violazioni.

197. Prescrive la legge (art. 544) che gli astanti debbono stare nell' udienza col capo scoperto.

198. È vietato prorompere in voci indicanti approvazione, o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l' attenzione de' giudici, o degli astanti (*ivi*).

199. In caso di controvenzione all' art. precedente, il presidente, o colui che ne fa le veci, al quale giusta il disposto nell' art. 543, la pu-

lizia dell' udienza è affidata, intimerà il silenzio, e ne chiamerà l' osservanza; e se lo crede conveniente farà espellere il trasgressore dall' udienza (art. 545) (1).

200. Ai termini del disposto nel precitato articolo, la Corte potrà farlo anche arrestare ed ordinare che sia detenuto per 24 ore; in questo caso però è necessario redigerne processo verbale coll' analoga deliberazione della Corte, ordinante l' arresto.

201. Se pendente la durata dell' udienza alcuno con parole, o con gesti indecenti manchi al rispetto dovuto a giudici, o al pubblico ministero, o minacci, o ingiurj chiunque altro degli astanti, verrà condannato sul momento dalla Corte, o dal tribunale medesimo alla detenzione per un tempo che può estendersi fino a nove giorni (art. 546) (2).

202. Nel caso espresso nel precedente art., prescrive la legge doversi procedere conformemente al disposto negli art. 346, e 347 delle ll. di pro-

---

(1) L' istessa facoltà è accordata benanche ai giudici di circondario (*art.* 548 *leggi di proc. pen.*).

(2) Quest' articolo è comune ai giudici di circondario allorche i mancamenti son commessi alla di loro udienza, giusta il prescritto sull'art. 346 e 347 delle leggi di proc. penale.

cedura; dicui abbiamo fatto parola nel numero 336 del *Vol. II* del presente Manuale.

203. Ci giova però rammentare, che la discussione a pena di nullità dee esser pubblica; e che la Corte, sospeso ogni altro affare, farà formare sul momento processo verbale del fatto; udirà l' imputato, ed i testimonj, ed emetterà la sua decisione colle solite forme.

204. Ne' giudizj dicui è parola ne' precedenti art., il pubblico ministero dovrà esservi inteso; anzi giusta il disposto nell'art. 346, quante volte non fusse presente in udienza, verrà chiamato all' istante.

205. Questo modo di procedere è comune tanto a tribunali Civili, che alle g. C. Civili, e criminali, ed alla Corte suprema di giustizia colla sola distinzione, che le decisioni de' tribunali Civili sono suscettibili d' appello, e quelle delle g. C. sono inappellabili.

206. Nel caso che debbono sentirsi de'testimonj, questi verranno all' istante esaminati dal presidente del tribunale, o della Corte, il quale interrogerà ancora l' imputato sull' oggetto; il tutto secondo le forme prescritte nell'art. 346 e 347 delle ll. di procedura.

207. È ancora nelle facoltà del tribunale o della Corte inviare l' imputato al giudice competente per farlo giudicare de' suoi mancamenti; ma

questa disposizione dovrà aver luogo, solamente quando non sia possibile giudicarlo all' istante; mentre siccome abbiam detto nel principio di questo titolo, i fatti che violano il ripetto dovuto alle pubbliche autorità, è dell' interesse pubblico che sieno puniti esemplarmente, e con celerità.

208. Oltre i fatti che violano il rispetto dovuto alle autorità, in caso che nel recinto dell' udienza, nell' atto che questa si tiene, si commettessero delitti di ogni altre specie, sia contro la pubblica autorità, sia contro qualsivoglia persona, avrà luogo l' istesso procedimento istantaneo, ed abbreviato (1), mentre abbenchè i delitti non fossero diretti contro le pubbliche autorità, pure commettendoli in loro presenza si viola il rispetto ad esse dovuto.

209. Non è così per i misfatti; la gravezza dell' oggetto non può essere affidato ad un procedimento istantaneo; quindi l' imputato dovrà esser tratto ad un formale, e regolare giudizio, percui quando all' udienza di un tribunale, o g. C. avviene un reato conosciuto dalla legge sotto nome di misfatto, il presidente farà con sua ordinanza arrestare il colpevole; lo interrogherà; farà

---

(1) Vedi cio che abbiamo detto nell' art. 336 del II Volume.

stendere processo verbale del fatto ; e rinvierà la causa al giudice competente (art. 547).

210. Il rinvio dicui si è fatta menzione nel precedente art., può aver luogo solamente quando il fatto avviene all'udienza di un tribunale Civile ; di una g. C. civile ; o della suprema Corte di giustizia ; ma se il reato vien commesso all'udienza di una g. C. criminale , allora essendo questa la sola competente , dovrà ritenere l'affare , delegando un giudice della g. C. ad istruire il processo.

211. Giusta il disposto nell'art. 548 delle precitate ll. gl'intendenti , i sott'intendenti i sindaci , gli uffiziali di polizia giudiziaria , ordinaria, o amministrativa , quando sono nel pubblico esercizio di qualche atto del loro ministero , esercitano anch'essi il potere accordato a' presidenti nell'art. 545 e 547 delle ll. [di procedura. Quindi potranno fare espellere il trasgressore dalla loro presenza , o farlo arrestare e detenere per 24 ore per causa di mancamenti previsti dall'art. 544 di dette ll. , trattandosi poi di delitti , o di misfatti commessi alla loro presenza formeranno processo verbale del fatto , sottoscritto da loro , e da due almeno degli astanti , faranno con loro ordinanza arrestare il colpevole , lo interrogheranno, e lo rinvieranno al giudice competente (*vedi la formola n.°*

212. Se i mancamenti, o i reati avvengono alla presenza di un uffiziale di polizia giudiziaria competente, come un giudice di circondario, ed un giudice istruttore; allora essendo questi competente alla formazione del processo, il rinvio avrà luogo terminata che sarà l' istruzione.

213. Quando il fatto avvenghi avanti un intendente, sott' intendente o sindaco, allora formato che si farà il processo verbale del fatto, queste autorità dovranno immediatamente rimettere il colpevole all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, onde procedersi a tutti gli atti d' istruzione richiesti dalla legge.

214. Il rinvio si farà al procurator generale se il reato avvenghi avanti l' intendente, al giudice istruttore se avviene avanti il sott' intendente: ed al giudice di circondario se avanti il sindaco.

LIB. II.

Oggetti comuni ai giudizj penali.

TITOLO I.

De' difensori.

215. Le funzioni di avvocato, o patrocinatore nell' atto che sono sommamente onorifiche, rendono infinitamente risponsabile le persone che l' esercitano sottoponendole a de' doveri, e a dell'obbligazioni, il di cui adempimento si rende indispensabile.

216. Collocati tra il trono della giustizia, ed il tumulto delle umane passioni, debbono gli avvocati render egualmente conto a giudici ed alle parti; ed è questo doppio impegno che forma il primo anello di tutte le loro obbligazioni.

217. L' amore della giustizia la venerazione pe' suoi ministri, è la prima, ed essenziale qualità di un avvocato.

218. Rispettare l' impero della legge, non farla giammai servire d' istrumento alle private passioni, soccorrere i deboli, e gl'infelici contro le oppressioni, e le violenze, è il carattere proprio di un avvocato, che aspira al godimento della pubblica stima.

Digitized by Google

219. Prestare il loro uffizio a quelli, alla cui difesa il presidente li destina è un dovere ingiunto ad essi dalla legge (art. 559).

220. Difendere gratuitamente le persone povere, prestare a' deboli il loro patrocinio, è anche un dovere indelebile delle loro funzioni, ed è perciò prescritto dalla legge (art. 559).

221. Non è permesso che un difensore possa simultaneamente assumere il patrocinio di più attori principali, o complici del medesimo reato, quando la difesa dell' uno si opponghi agl' interessi di uno o più de' complici; in questo caso è tenuto di rinunziare sul momento ad una o più di tali difese, per ritenere quella o quelle che non soffrono la detta opposizione (art. 560 ll. di proc. pen.).

222. Nell' istesso istante in cui un difensore scovre essere la difesa d' interesse opposto, è nel dovere manifestare la rinuncia, al presidente, del parì che alla parte istessa. Il presidente in questo caso destina di uffizio un altro difensore, se la parte non se lo abbia scelto ella stessa (*ivi*).

223. È indegno di un avvocato porre in opera cavillazioni, raggiri, e dilazione nelle cause. Una

(1) Trattandosi di giudizj correzionali, il prescritto in questo articolo si adempie dal giudice di circondario.

condotta simile li rende sommamente colpevoli; quindi la legge saggiamente ha previsto, che qualora gli avvocati o i patrocinatori nel difendere i loro clienti spiegassero questa criminosa condotta, le gran Corti criminali potranno contro di essi adattare le misure disciplinari prescritte dall' articolo 173 delle leggi di procedura penale (art. 561).

224. Le misure di disciplina previste dal citato articolo 173, sono l' ammonizione, la pubblica riprensione, e la sospenzione dell' esercizio delle funzioni per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei; salve sempre le disposizioni delle leggi penali ne' casi di misfatti o delitti.

225. Il difensore sottoposto una volta in via disciplinare all' interdizione del proprio uffizio, se dopo il termine della sospensione incorra in un fatto che meriti la stessa misura, può anche in via disciplinare rimanere interdetto per un anno. In questo caso il *minimum* non può essere mai minore di due mesi, giacchè per la prima mancanza il *minimum* essendo stabilito ad un mese, nella recidiva dovrà cumularsi.

226. Finalmente il recidivo per la terza volta sarà, in via anche disciplinare, condannato all' interdizione del proprio uffizio da uno a cinque anni (art. 562).

227. Oltre tali misure, il difensore recidivo, tanto per la seconda che per la terza volta, verrà benanche condannato dalla gran Corte ad un'ammenda di docati dieci a cinquanta.

228. La Corte suprema di giustizia, ne' casi espressi di sopra, potrà estendere quest' ammenda fino a docàti trecento (art. 563).

229. Per comprovare le mancanze degli avvocati o patrocinatori non vi occorre altra formalità che un processo verbale che l' attesti, sulla richiesta, o del ministero pubblico, o delle parti.

230. La legge, nel prefiggere questi differenti modi di correzione contro gli avvocati o i difensori, esige che l' imputato sia inteso; quindi non potrà deliberarsi senza essere citato a comparire a giorno fisso all' udienza della gran Corte, onde produrre le sue difese e i suo discarichi (1). Se poi, malgrado la citazione, l' imputato non comparisca, la causa si farà in contumacia.

231. In tutt' i casi, il ministero pubblico dovrà esservi inteso.

232. I regj giudici di circondario, negli affari di loro competenza, potranno avvalersi delle stesse facoltà accordate alle gran Corti dall' art. 561 citato di sopra, procedendo colle stesse for-

---

(1) Vedi la formola n. 6.

Digitized by Google

malità di cui si è fatto menzione nel precedente articolo (1).

233. Le deliberazioni de' regj giudici di circondario sono soggette ad appello presso la gran Corte criminale.

234. Per quelle delle gran Corti criminali la legge non fa alcuna menzione se sieno o pur no suscettibili di alcun legale rimedio; noi però siam di opinione potervi competere il ricorso alla suprema Corte di giustizia, come ogni altra decisione definitiva.

235. Quando le mancanze enunciate nell' art. 561 si scovrono alla pubblica udienza, nella quale l' avvocato o patrocinatore ha parte, può il giudice di circondario, la gran Corte o la Corte suprema adottare in via disciplinare, e prima di sciogliere l' udienza le misure indicate ne' precedenti articoli (art. 566).

---

(1) Ne' giudizj correzionali presso i giudici di circondario, ammettendo la legge il ministero de difensori, conveniva che questi fossero altresì sottoposti alle medesime disposizioni cui van soggetti gli avvocati, e patrocinatori stabiliti presso le gran Corti criminali.

TITOLO II.

Delle prigioni.

236. Lo stabilimento delle prigioni mira due oggetti essenziali, cioè la custodia de' detenuti, l'espiazione della pena de' condannati. È sotto questo doppio rapporto che esse debbono essere sottoposte a de' regolamenti, senza de' quali s'incorrerebbe nel pericolo dell' insicurezza, e dell'arbitrio de' custodi.

237. Il voto principale della legge è quello che i detenuti o i condannati sieno ben custoditi, ma non è men dell' interesse della giustizia, che coloro i quali vi sono rinchiusi sieno ben trattati, non avendo per anco perduto il diritto all' esistenza; Quindi i luoghi di custodia o di pena, debbono essere non solamente sicuri, ma mondi, e tali, che la salute de' detenuti non venghi alterata. Su queste vedute la legge sotto il titolo XIV delle leggi di procedura penale ha stabilito quanto segue.

238. In ogni provincia, o valle vi dovrà essere un elengo delle prigioni, delle case di custodia, o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia* e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione (art. 589). Questo elengo sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le sudette case esistono (*ivi*).

239. L' elengo formato a termini dell' art. precedente debb' essere affisso in ciascuna provincia, o valle nelle sale di udienze della g. C. criminale, de' giudici istruttori, e giudici di circondario, e de' supplenti, e nelle case comunali, e negli atrj delle stesse prigioni (art. 590 *ivi*).

240. Qualunque luogo di custodia, o di pena che non sia notato nell' elengo prescritto ne' due precedenti articoli sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue darà luogo al procedimento a termini delle *leggi penali* (art. 591).

241. Dal disposto ne' precedenti articoli con chiarezza si scorge, che l' idea del legislatore è stata quella di rendere di pubblica ragione la conoscenza de' luoghi di pena, o di custodia, acciò evitar si possano le detenzioni arbitrarie e mettere nel tempo istesso i detenuti sotto l' immediata sorveglianza del governo.

242. In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione esisterà un registro pe' detenuti che vi entrano, e n' escono (art. 592).

243. Il registro sarà numerato. Nella residenza della g. C. criminale, sarà in ogni pagina segnato, e munito del proprio suggello dal presidente, e dal procuratore generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

Digitized by Google

244. Nelle residenze de' giudici istruttori, ciò si eseguirà da costoro, e dal sindaco; nelle residenze de' giudici di circondario da esso loro, e dal sindaco; negli altri comuni dal supplente, dal sindaco, e dall' incaricato del ministero pubblico nelle cause correzionali; ne' corpi di guardia, e in tutte le prigioni appartenenti a corpi militari, dal comandante militare, e dal sindaco.

245. Ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente (art. 593).

L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l' atto di cui è latore.

246. L' annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode, e dal latore del mandato se sappia scrivere (art. 549). Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione.

247. Alcun custode non potrà ricevere, nè ritenere qualsisia persona, se non in forza di un mandato di autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprime formalmente l' ordine dell' arresto, e l' articolo della legge per la cui esecuzione è ordinato (art. 595). In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a termini delle *leggi penali* (1).

---

(1) I custodi, o carcerieri che abbiano ricevuto un indivi-

248. Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di un' ordinanza dell' autorità, alla quale la legge accorda questa facoltà (art. 596). Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza sarà punito come negligente, o connivente di evasione a termini delle *leggi penali* (1).

249. Il registro di sopra mentovato conterà la data dell' ingresso del detenuto come ancora quella dell' uscita dal carcere, e l' ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo (art. 597).

250. Ne' casi indicati negli art. 101, 102 e 465 (2), l' arrestato sarà presentato all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questo uffiziale spedirà il corrispondente mandato che verrà notato nel registro a termini dell' art. precedenti (art. 198) *vedi la formola n.° 7*.

251. Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente; se la me-

---

duo in prigione senza legale mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, sono puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall' uffizio (art. 239 leggi penali).

(1) Vedi l' articolo 254 di dette leggi.

(2) Ciò quando avviene l' arresto in flagranza, o per effetto dell' annotazione nell' albo de' rei assenti.

desima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in un carcere, per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell'ora, e del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato (art. 599).

252. L' ordine di trasporto che ha la forza pubblica dovrà in questo caso essere vistato dal giudice di circondario, o dal funzionario locale che lo supplisce.

253. Il custode senza questa formalità, della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto.

254. È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la g. C. criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque uffiziale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria, ed amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto, o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell'elenco menzionato nell' art. 589, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro (art. 600).

255. Chi ometta, o ricusi di deferire a questo richiamo cade nella disposizione delle *leggi penali*.

256. Verificata la illegalità dell' arresto nel ca-

poluogo della provincia o valle dal presidente della g. C. criminale, o dal pubblico ministero, entrambi di accordo fra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto (art. 601).

258. Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia, o valle da altri uffiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procuratore generale, ed il presidente d' accordo col procurator generale ordinerà che il detenuto sia messo in libertà: il tutto sotto la pena stabilita dalle *leggi penali* e senza pregiudizio delle pene più gravi, nè casi preveduti dalle medesime leggi (*ivi*).

259. Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, così che non ne sia d' illegale altro che la forma; può il presidente di accordo col ministero pubblico prendere i rischiarimenti necessarj, porre in regola l' affare, e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell' autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione nel caso che egli sia quivi in arresto (art. 602).

260. Le ordinanze per la esecuzione di questo, e dell' articolo precedente saranno sottoscritte dal presidente, e *vistate* dal pubblico ministero.

Di tutto si farà processo verbale che sarà iscritto nel registro.

Digitized by Google

261. In ogni altro comune diverso dal capoluogo della provincia, o valle, la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata da giudici istruttori o da regj giudici di circondario (art. 603).

262. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell' ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente, o del pubblico ministero presso la g. C. criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l'ordine che glie lo proibisce; egualmente che ogni custode che ricusa di far loro l' esibizione de'suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate a termini delle *leggi penali* (art. 604) (1).

263. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell' ordine secondo l' articolo precedente; non potrà esser negato nè anche a suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti un' ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto (art. 605).

264. Le autorità giudiziarie, ed amministrative a norma de' regolamenti prenderanno cura per-

---

(1) Cioè col primo al secondo grado di prigionia, art. 240 delle leggi penali.

chè i luoghi di custodia o di pena siano non solamente sicuri, ma mondi, e tali che le salute de' detenuti non ne venghi alterata (art. 606).

265. Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' detenuti sia sufficiente, e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti (art. 607).

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su i detenuti le restrizioni vietate dalle *leggi penali*.

266. Le dette autorità saranno perciò nell' obbligo di fare le visite periodiche in detti luoghi a norma de' regolamenti.

267. Se qualche detenuto, trascorre in minacce e ingiurie, o violenze contra i custodi, o contra gli altri carcerati, o qualunque altra persona, sarà soggettato a restrizioni maggiori secondo i luoghi di detenzione, in seguito degli ordini del pubblico ministero presso la g. Corte criminale, del giudice istruttore, o del giudice di circondario, o di chi sopraintende in Napoli, ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere (art. 608).

268. I custodi o carcerieri, che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarj su i detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col al

secondo grado di prigionia (*art.* 240 *leggi penali*).

269. Per tutti i reati commessi nelle prigioni, proceder dee alla compilazione delle pruove l' uffiziale di polizia giudiziaria competente del luogo ove le dette prigioni son site.

TITOLO III.

Dei registri generali delle condanne.

270. È del pubblico interesse, che i malfattori sieno conosciuti; che la memoria de' loro falli rimanga impressa; e che il governo abbia sempre presente i loro nomi. Al pari della virtù il delitto ha i suoi gradi: rare volte un misfatto atroce è la prima pruova; i grandi delitti sono preceduti da' piccoli, ed è perciò che gli agenti del governo debbono continuamente sorvegliare la condotta de' condannati.

271. Sopra questi principj la legge ha stabilito un registro di tutte le condanne da tenersi da' cancellieri delle gran Corti criminali, dei giudici di circondario, e della suprema Corte di giustizia, allorchè questa procede contro i funzionarj dell' ordine giudiziario (art 609)

272. Sopra questi registri, i cancellieri sono nell' obbligo di trascrivere il nome, cognome,

professione, età, patria, e domicilio di tutt' i condannati, non che una notizia sommaria della causa e della condanna (*ivi*).

273. I cancellieri che mancassero a questo dovere sono sottoposti ad un' ammenda di docati dieci per ciascuna omissione. Riguardo ad un tale registro, *vedi la formola n.°* 8.

274. In fine di ogni tre mesi i cancellieri sono obbligati passare al procuratore generale, sotto pena dell' ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri (art. 610).

275. Il procuratore generale invierà al ministro di grazia e giustizia questa copia, presso il di cui ministero sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne (1).

276. Oltre i registri delle condanne, i cancellieri sono nell' obbligo di tenere varj altri registri, e di formare molte mappe mensili e trimestrali, di cui daremo le formole in ultimo di questo volume sotto il n.° 10 e seguenti.

(1) Le condanne di cui è parola s' intendono quelle definitive e passate in giudicato.

TITOLO IV.

Della revisione de' giudizj penali.

277. La revisione ne' giudizj penali ha luogo solamente quando esistono due giudicati irrevocabili e contraddittorj, in modo che ammettendo la giustizia della condanna per l' uno, dee per necessità trovarsi ingiusta per l' altro (art. 611).

278. Due sono gli estremi che debbono concorrere per dar luogo alla revisione, cioè che il giudicato sia irrevocabile, e contraddittorio con altro giudicato.

279. È irrevvocabile un giudicato allorchè esso non è suscettibile di alcun gravame.

280. È contraddittorio con altro giudicato quando per due casi identici siensi stabilite massime diverse. Per esempio, Antonio e Pietro sono entrambi dichiarati colpevoli di furto con violenza per l' uccisione del dirubato, ma per Antonio viene inflitta la pena dell' ergastolo, mentre per Pietro viene inflitta la morte: ecco la contrarietà de' giudicati voluta dalla legge, mentre ammettendo la giustizia della condanna per Pietro, trovasi ingiusta per Antonio, e vice versa.

281. Il mezzo di ottenere la revisione nel caso espresso di sopra è un mezzo tutto straordinario,

poichè è diretto ad impedire l'esecuzione di ciò che ha fatto passaggio in cosa giudicata; quindi le domande di revisione debbono dirigersi al ministro di grazia e giustizia dal quale la suprema Corte di giustizia riceverà gli ordini di esaminare le due condanne, che formano l'oggetto della contrarietà (art. 612).

282. La revisione potrà aver luogo tanto di ufficio, che sul reclamo de' condannati o di uno di essi, o del pubblico ministero (*ivi*).

283. La legge, che altro non guarda se non la retta amministrazione della giustizia, nel prescrivere la revisione di ufficio, ha voluto evitare l'esecuzione di un giudicato che in menoma parte offender potesse il suo scopo; quindi, allorchè una Corte riconosce necessaria una tale revisione è della sua giustizia reclamarla onde corrispondere alle mire della legge.

284. Quando ha luogo la revisione, sia di ufficio, sia sul reclamo della parte o del pubblico ministero, dovranno inviarsi tutte le carte alla suprema Corte di giustizia per mezzo del ministro di grazia e giustizia, nell'istesso modo che praticasi in caso di ricorso.

285. La Corte suprema, trovando le due sentenze irreconciliabili, e tali che sieno la pruova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, le annullerà amendue e rimetterà l'affare, per

trattarsi in giudizio ad un giudice diverso da quegli che ha pronunziato le due condanne (art. 612).

286. Il nuovo giudice destinato procederà dall' atto che la Corte suprema avrà indicato per rinnovare il giudizio (*ivi*).

287. Il reclamo per contrarietà di giudicato, prodotto per parte de' condannati dovrà dirigersi al ministro di grazia e giustizia; mentre, come osservasi dal prescritto nell' art. 612, non potrà darsi luogo alla revisione del giudizio, senza un ordine espresso del prelodato ministro.

288. La legge non istabilisce alcun termine per la domanda di revisione; ma è chiaro che questa potrà aver luogo in qualunque tempo, anche dopo principiata l' esecuzione della sentenza, mentre può darsi che al momento o non sia conosciute, o non esiste il giudicato contraddittorio, per cui, anche nel caso che la contrarietà avvenghi dopo l' incominciamento dell' esecuzione, può chiedersi la revisione del giudicato.

TITOLO V.

Della prescrizione.

289. Nella ragion civile la prescrizione vien definita *un mezzo per acquistare un dritto*, *e liberarsi da un' obbligazione*, *mediante il trascorrimento di un tempo determinato* (1).

290. Nella ragion penale possiamo in egualmodo definirla, un mezzo per liberarsi dalla pena inflitta dalla legge mediante il trascorrimento di un dato tempo.

291. La legge nello stabilire la prescrizion de' reati pare, che abbia imitato la natura; siccome, fisicamente parlando, il tempo cancella tutte le macchie così del pari pone nell' obblio le azioni degli uomini; all' incontro, quell' orribile timore, che da pertutto perseguita un colpevole, è un supplizio più spaventevole di qualunque pena, ed è più che mai sufficiente a vendicare il reato.

292. Tutte le azioni penali per qualunque reato sono soggette a prescrizioni.

293. La prescrizione percorre diversi stadj, mentre la legge la divide in venti, ed in dieci anni

---

(1) Art. 2125 leggi civili.

riguardo ai reati punibili con pena criminale; in due anni per i reati punibili con pena correzionale; ed in tre mesi per quelli punibili con pene di polizia.

294. Si prescrive nel corso di venti anni l'azione penale per misfatti punibili con pene di morte, ergastolo, o quarto e terzo grado de'ferri (613).

295. Si prescrive col decorso di dieci anni l'azione penale per misfatti punibili con pena minori di quelle indicate nel precedente articolo (614).

296. Si prescrive col decorso di due anni l'azione penale per delitti (615).

297. Finalmente si prescrive col decorso di mesi tre l'azione penale per controvenzione di polizia (616).

298. L'azione per ingiurie punibili correzionalmente si prescrive come le controvenzioni.

299. Se le ingiurie sono punibili con pene di polizia, l'azione si prescrive in un mese.

300. Il termine dal quale dee computarsi la prescrizione dell'azione decorre dal giorno in cui fu commesso il reato (1).

---

(1) In caso di recidiva, la prescrizione rimane interrotta, vedi il n. 306 e seguenti.

Digitized by Google

301. Oltre la prescrizione dell' azion penale, anche le condanne son soggette a prescrizione, eccetto però le condanne alla pena di morte, all' ergastolo, o al 3° o 4° grado de' ferri, le quali non si prescrivono mai (613).

302. Si prescrivono col decorso di venti anni le condanne a pene criminali, minori del terzo grado de' ferri (614).

303. Si prescrivono in cinque anni le condanne a pene correzionali (615).

304. Si prescrivono finalmente in un anno le condanne a pene di polizia, ed in tre mesi quelle per ingiurie punibili con pene di polizia (art. 616 e 617).

305. Il tempo della prescrizione delle condanne decorre dal giorno della data delle medesime, e non da quello del commesso reato.

306. La prescrizione dell' azione, o della condanna resta interrotta dalla recidiva, ne' misfatti da un altro misfatto, e nei delitti da un altro delitto (art. 618).

307. Il tempo, in caso d' interruzione, non comincierà a decorrere nuovamente, che dal giorno in cui decorrerà la prescrizione dell' ultimo reato (*ivi*).

308. Nel caso di prescrizione di condanne a pene criminali inferiore al terzo grado de' ferri anche nel presidio pronunciate per omicidio, o per

altro misfatto contro alle persone (1), il condannato sarà obbligato ad un esilio correzionale nel *maximum* del tempo, se pure gli offesi non consentissero che il reo rimanesse sciolto da questa pena accessoria (2) (art. 620).

309. Per le prescrizioni dell' azione penale, egualmente che per la prescrizione delle condanne pronunciate prima della pubblicazione del codice per lo regno delle due sicilie, si seguirà la norma delle nuove leggi, o delle antecedenti, adattandosi quelle che saranno più favorevoli all' imputato, o al reo.

310. Per le condanne poi di morte, ergastolo, o del quarto, e terzo grado de' ferri, nulla opera che esse siano state pronunziate prima della pubblicazione del detto codice, e che la prescrizione sia già per le leggi abolite cominciata (art. 619).

311. Le prescrizioni dell' azione civile risultente da un reato qualunque, se l' azion civile sia stata intentata unitamente all' azion penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato.

---

(1) Non si parla delle condanne oltre il secondo grado de' ferri, poichè esse non son soggette a prescrizione.

(2) È questa una pena accessoria che la legge stabilisce contro il condannato che goda gli effetti della prescrizione, sul fine di allontanarlo dagli occhi degli offesi, e dal luogo del commesso reato.

dal quale essa nasce; altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle leggi civili (art. 621).

312. Le presunzioni però delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili (art. 621).

313. Le disposizioni del presente titolo, a norme dell' art. 622, non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da certi delitti, o da certe controvenzioni.

TITOLO VI.

Della riabilitazione de' condannati.

314. Le condanne a' ferri, e quelle alla reclusione portano seco la perpetua interdizione de' pubblici ufficj (art. 17 ll. penali).

315. Il condannato inoltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

316. La condanna alla relegazione porta anche l'interdizione de'pubblici ufficj per altrettanto tempo per quanta è durata la pena.

317. La legge però che punisce i malfattori accorre in soccorso di essi, allorchè un vero pentimento dopo espiata la pena accompagni costantemente

la loro posteriore condotta. Quindi gli effetti di tutte le interdizioni, di cui abbiam parlato ne' precedenti articoli, potranno cessare dopo l'espiazione della pena, restituendo ai condannati il godimento di tutti que' dritti che per effetto delle precedenti condanne, avevano perduti (art. 623 ll. di proc. penale) (1).

---

(1) Egli è frequente (dice il Sig. Louvet, oratore del governo, nel suo discorso nella seduta de' 16 dicembre 1808) e forse anche pur troppo, che lo spirito de' condannati trovasi restìo per ritornare alla virtù, ed alle idee di ordine, e di moralità. Generalmente, quando essi si abbandonarono al delitto, erano di già corrotti, e degradati; ed avviene altresì che la loro depravazione venga ad aumentarsi nelle carceri, che prima della loro condanna li ricevano, e ne' luoghi ove essi sono condotti per soggiacere alla loro pena.

Ma non è possibile forse, che si trovano fra i condannati coloro che esenti da una perversità, abbiano commesso un delitto punibile sì, ma in un istante di traviamento, ed a cui sono stati spinti dal subitaneo impulso di una passione anche non criminosa in se?

Se io parlassi innanzi ad uomini meno illuminati, non mi sarebbe difficile di sostener la mia asserzione con numerosi esempj, ricavati da' tempi andati, e da' moderni. Or se non è impossibile che un vero pentimento accompagni costantemente alcuni condannati prima, e principalmente dopo la loro condanna, perchè mai devrassi negare a costoro, che furono per un momento solo delinquenti, la totale estinzione della macchia che venne loro impressa in conseguenza di un traviamento da essi espiato co' proprj rimorsi, colla loro posteriore condotta, e colle pene che han no portata?

I ferri, il soggiorno delle carceri, la compagnia con-

318. Anche i condannati all' interdizione perpetua da' pubblici uffizj, potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena (art. 623).

319. I condannati ai ferri, non potranno formare domanda di riabilitazione, se non cinque anni dopo, che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena (art. 624).

---

tinua di uomini induriti, e di alcuni anche per sempre corrotti, convengo che non son fatti per migliorare coloro che vivono in mezzo di essi. Questi ultimi non può dissimularsi che trovansi in grave rischio di perder quanto prima l' avanzo che loro rimane di moralità, e que' rimorsi che sono il tormento attuale, ma che possono divenire la consolazione de' colpevoli, e il pegno del loro ritorno alle virtù.

Ma, Signori, voi certamente pensarete, ed oso pur crederlo, che non sarà così, e almeno che ciò di raro avverrà allora quando si lascerà a' condannati qualche speranza di repristinarsi nelle riputazione degli uomini.

Il loro istesso interesse beninteso dovrà bastare per ispirare ad essi la risoluzione di cominciare, fin dalla loro cattività ad adempire a tutti i proprj doveri; giacchè se in generale non vi ha felicità senza la pratica delle virtù, si può dir principalmente, che per l' uomo precipitato nella disgrazia questa pratica è il solo sostegno che li rimane, e che il trascurarlo sarebbe lo stesso che privarsi di tutto. Ma se a questo interesse aggiungasi ancora la speranza, concessa ai condannati di potere un giorno, mercè una condotta irreprensibile, ricuperare i loro dritti, riacquistare la stima, e la fiducia de' loro concittadini, soddisfare a' più cari desiderj della loro famiglia afflitta, motivo che non sarà senza importanza a' loro occhi; ci non ci è sembrato di poter dubitare che questo

320. I condannati a pene criminali minori, non potranno farla, se non dopo tre anni.

321. I condannati per recidiva di misfatti, non potranno farla, se non dopo il triplo del tempo enunciato ne' due precedenti articoli (art. 634).

322. La legge, nello stabilire il modo di richiedere la riabilitazione, esige de' documenti diretti a comprovare la buona condotta de' condannati; quindi giusta il prescritto nell' art. 625 di pro-

---

esser dovesse un sicuro mezzo, non solo per prevenire la loro successiva degradazione, ma ancora per preparare, e produrre il loro miglioramento morale.

Se io sono convinto, combinandosi insieme quest'interesse, e questa speranza, e fortificandosi a gara, dovrà succedere che molti condannati verranno ricondotti ai principj di ordine, e di probità, i quali utili a loro stessi ed utili per le lezioni che ne risulteranno ne' luoghi di detenzione a' compagni delle loro disgrazie, torneranno a profitto della stessa società, e formeranno una istruzione preziosa pe' suoi membri.

Dopo l' assemblea costituente si sono veduti degli esempj di riabilitazione, ed anche più se ne vedranno in avvenire; ma quando per un impossibile, la speranza di esservi ammesso servisse solamente a render migliore un solo individuo, la pena che il legislatore si prese, non sarà certamente perduta: queste o signori, sono le ragioni che hanno fatto concepire il capo della riabilitazione, di quella riabilitazione che succede dopo tanti capi naturalmente austeri, e che dopo un sì gran numero di disposizioni minacciose presenta, a chi si è potuto render colpevole, un invito per rientrare nel camino del dovere, colla speranza che voglia la società un giorno non più rimembrarsi de' falli di lui.

cedura penale, la domanda di riabilitazione dovrà essere accompagnata

1.° Da un certificato del sindaco, e del decurionato, con cui si attesti che il condannato abbia negli ultimi due anni avuto un domicilio stabile nel comune;

2.° Da uno, o più certi ficati di buona condotta, de' sindaci, e decurioni de' comuni ove ha fatto dimora, durante tutto il tempo trascorso dopo l' espiazione della pena.

Questi certificati dovranno esser vistati dal giudice di circondario, dal giudice istruttore, e dal sott' intendente del distretto, e nel distretto capoluogo dall' intendente;

3.° Da una fede di perquisizione degli archivj giudiziarj, che dimostri non avere la persona che chiede la riabilitazione commesso nuovi misfatti, o delitti;

4.° Dalla copia legale dalla condanna.

323. La domanda di riabilitazione co' documenti richiesti dal precedente articolo verrà depositata nella cancelleria della g. C. criminale ove ha il suo domicilio colui che domanda la riabilitazione, qualunque sia stato il giudice che abbia profferita la condanna (art. 626).

324. La domanda di riabilitazione dovrà essere pubblicata in tre setti mane consecutive nel giornale della provincia, o valle dell' ultimo domici-

Digitized by Google

lio del condannato, e nel giornale di quella ove si è pronunziata la condanna (art. 627).

325. Dopo che saranno scorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione, il procuratore generale presso la g. C. criminale darà sulla domanda le sue conclusioni motivate, e per iscritto (art. 628).

326. La g. C. ed il ministero pubblico potranno prima della deliberazione ordinare nuove informazioni (art. 629).

327. La g. C. nel numero di sei giudici manifesterà il suo parere sulla domanda, con una deliberazione motivata (art. 630).

328. Se la g. C. è di parere che la domanda di riabilitazione non possa essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo l' intervallo di tre altri anni nel caso di pene di ferri, e di un anno nel caso di pene criminali minori (art. 631).

329. Se la g. C. crede che la riabilitazione possa essere ammessa, la sua deliberazione, e tutte le carte che l' appoggiano, saranno per mezzo del pubblico ministero nel più breve termine trasmesse al segretario di stato, ministro di grazia e giustizia (art. 632).

330. Se la g. C. che delibera sulla riabilitazione non è il Tribunale che pronunziò la condanna, questo potrà esser consultato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

331. In seguito se ne farà dal segretario di stato, ministro di grazia, e giustizia rapporto a S. M. (art. 633).

332. Se S. M. aderisca alla deliberazione della g. C. criminale, si spedirà il decreto di grazia, il quale verrà inviato tanto alla g. C. che avrà deliberato per la riabilitazione, quanto all' autorità che avrà pronunziato la condanna.

333. La prima g. C. darà lettura della grazia al riabilitato nelle forme ordinarie di grazia ; la seconda la trascriverà nel processo di condanna, e nel registro de' condannati.

334. Perchè la riabilitazione cancelli la interdizione de' pubblici ufficj, sia perpetua, sia temporanea, bisognerà che nel decreto di grazia se ne faccia espressa mensione.

335. Il condannato per recidiva in misfatti non potrà far dimanda di riabilitazione, se non dopo il triplo del tempo enunciato dall' articolo 624 (art. 634).

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Delle ammistie complessive di più reati; de' rescritti particolari di abolizione, e de' decreti di grazia dopo le condanne.

335. L' amnistia è una grazia sovrana, che abolisce il procedimento pei reati che ci sono compresi; L' amnistie complessive di più reati, volgarmente dette *indulti generali*, sono annunziate con real decreto (1).

336. Questo decreto definisce i reati, che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia, o no necessario (art. 635 leggi di proc. penale).

337. Allorchè un reato trovasi compreso nell amnistia; i tribunali o le gran Corti dovranno d' uffizio dichiarare estinta l' azione penale, salva alla parte civile l' azione per i danni ed interessi nascenti dal reato.

---

(1) L' amnistie complessive non comprendono le condanne passate in giudicato; esse non riguardano che i giudizj pendenti, e per conseguenza impediscono soltanto l'ulteriore procedimento pei reati che vi si comprendono (art. 637).

338. Quando l' amnistia è sotto alcune condizioni da eseguirsi, come nel caso in cui si richiede il consentimento dell'offeso ; l' allontanamento dal luogo ec. ; allora per essere ammesso al godimento della stessa , conviene adempiere alle condizioni imposte dal decreto (1).

339. Se per un reato compreso sotto l'amnistia stiasi procedendo , l'incolpato potrà produrre l' eccezione dell' amnistia ; in questo caso però l'articolo 636 delle leggi di procedura vuole, che l'incolpato sia presente al giudizio ; perciò se egli è assente , per poterla opporre si dovrà rendere presente (2).

340. In caso che l'eccezione venghi rigettata, l'imputato rimane soggetto al giudizio , ed alle sue conseguenze , salvo il ricorso alla Corte suprema di giustizia , il quale non sospenderà il giudizio , ma sarà riunito all' esame del ricorso avverso la decisione definitiva (art. 636).

341. Oltre le amnistie complessive vi possono esser de' rescritti particolari di abolizione di azione penale , che il Re accorda pei soli delitti e controvenzioni , esclusi i misfatti , ai termini dell' articolo 638 delle leggi di procedura.

---

(1) In niun caso potranno i giudici esentare gl' imputati dall' adempimento delle condizioni imposte.

(2) L' imputato per rendersi presente si dovrà sottoporre a quel modo di custodia, che la natura del reato esig.

Digitized by Google

342. È questa una grazia, che si accorda, o pienamente o sotto condizione, sulla domanda autentica dell'incolpato o del suo difensore, e sul consenso dell' offeso. Essa produce l' abolizione dell' azione penale, anzi la dichiara graziosamente prescritta: in conseguenza impedisce ogni ulteriore procedimento (1).

343. Se poi vi sono delle condizioni, per godere di questa grazia se ne dovrà prescrivere l'osservanza, sotto pena di aversi per ravvivata l'azion penale (art. 638).

344. Il rescritto di abolizione lascia intatta l'azione del ricupero delle spese, sia in favore dell' amministrazione del registro e bollo, se le avrà anticipate, sia in favore della parte civile (art. 639).

345. Le condanne passate in cosa giudicata non potranno abolirsi, che inseguito di un decreto di grazia. La grazia può esser piena, condonando intieramente la pena, o pure diminuendola di grado o di durata.

346. Per darsi luogo al decreto di grazia, dee

---

(1) La legge coll' art. 641 richiede la domanda autentica del condannato, quindi e necessario ehe tale domanda venghi legalizzata da un pubblico uffiziale, cui la legge gli attribuisce la fede pubblica (*vedi l' art. 1271 delle leggi civili*).

Digitized by Google

precedervi la domanda autentica del condannato, sottoscritta da lui o dal suo difensore. Il decreto dovrà esser fatto a proposizione soltanto del segretario di stato ministro di grazia e giustizia (art. 641).

347. Nel caso in cui la grazia sia stata fatta sotto alcune condizioni, l' aggraziato non potrà goderne gli effetti che eseguendo tali condizioni.

348. Per la trasgressione delle condizioni imposte si potrà stabilire una pena, la quale non potrà esser maggiore della condanna di cui è stata fatta la grazia (art. 642).

349. Il real decreto di grazia verrà rimesso dal ministro di grazia e giustizia alla gran Corte criminale della provincia o valle in cui il graziato si trova, qualunque sia il tribunale o il giudice, che abbia profferita la condanna.

350. Sarà rimesso ancora al tribunale che avea proferita la condanna, acciò s' inserisca nel processo, e se ne prenda conto su i registri (art. 643).

351. Il decreto di grazia verrà letto al condannato dal presidente della gran Corte criminale in udienza pubblica, unitamente agli articoli delle leggi penali relativi alla recidiva (art. 644) (1).

---

(1) Quando le amnistie aboliscono il procedimento ;

Digitized by Google

352. Il decreto di grazia lascia intatta l'azione pel ricupero delle spese, e l'azione civile nascente dal reato.

353. Qualunque disposizione sovrana che cancella un' azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna; e chi n' è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non potrà mai reputarsi nè recidivo, nè reiteratore (art. 91 leggi penali).

---

se colui che ne ha goduto commette nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore, ai termini degli articoli 85, 86, 87, 88 delle leggi di procedura, come se non avesse goduto dell' indulto.

La grazia del principe, che o commuta o condona una pena legalmente pronunciata, non toglie in colui che n' è favorito il carattere di condannato per gli effetti della recidiva (art. 90).

L' aggraziato rimane anche tenuto alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nel decreto di grazia.

TITOLO VIII.

Del modo come debbonsi restituire gli oggetti pervenuti presso gli atti de' giudizj penali.

354. Gli oggetti appartenenti alla persona dell' imputato, quando abbiano relazione co' reati, o quando anche, senza avervi relazione, siano di un valore ragguardevole, e l' imputato di povera o di sospetta fortuna, si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni richiamo legale (art. 581).

355. Si riterranno ancora fino al termine del giudizio gli oggetti, quando trattasi di giudizio di falsità, a fin di appropriarsi dell' altrui robba, o per furto, o per altri reati che offendono la proprietà.

356. Si potranno ritenere similmente a richiesta della parte civile o del pubblico ministero per cautela delle spese del giudizio, de' danni ed interessi, e delle ammende; in questi casi però conviene che vi sia un ordine di sequestro (art. 579).

357. L' ordine di sequestro ne' casi espressi di sopra dovrà emettersi dalla g. C. criminale allorchè trattasi di misfatti, e dal giudice di circondario allorchè trattasi di delitto, secondo le rispettive competenze.

358. Terminato il giudizio, se la decisione assolve l'imputato, le robbe a lui pertinenti gli si restituiranno, senza alcun suo dispendio (art. 582).

359. Nel caso di condanna, se le robbe sono di pertinenza dell' imputato gli verranno egualmente restituite; se poi si appartengono ad altri verranno restituite al proprietario cui spettano (*ivi*).

360. Quando le robbe si appartengono al condannato, la restituzione non avrà luogo se non dopo dedottone le spese del giudizio, i danni, ed interessi, e le ammende; purchè le robbe stesse non sieno di tal natura che debbono confiscarsi per disposizioni delle leggi penali (1), nel qual caso per le spese, i danni, e le ammende dovrà agirsi sugli altri beni del condannato.

361. Se l'imputato è assente, dopo la dilui condanna in contumacia potranno restituirsi gli oggetti ai proprietarj cui appartengono (art. 583).

362. Quando gli oggetti siano tali da non potersi conservare, verranno restituiti anche prima della condanna (*ivi*).

---

(1) La confiscazione del corpo del delitto, e degli istrumenti, che han servito, o che erano destinati a commetterlo, accompagna di regola ogni condanna per misfatto o per delitto, giusta il disposto nell'art. 44 delle leggi penali.

363. I proprietarj ai quali verranno restituiti gli oggetti, dovranno sottoscrivere l'obbligo di presentarli nuovamente, qualora vi sia luogo, ad ogni ordine e richiesta del giudice (art. 584).

364. La restituzione ai proprietarj sarà preceduta da un processo verbale descrittivo di tutti gli oggetti; da sottoscriversi dal pubblico ministero, dal giudice commessario, dal cancelliere e da due testimonj (art. 585) *vedi la formola n.° 9.*

365. Allorchè potranno aversi quei medemi testimonj adoprati nel reperto degli oggetti che debbono restituirsi, il precitato articolo 585 prescrive di preferirsi questi testimonj.

366. Nel caso di restituzione di oggetti che si trovano sotto suggello, dovrà farsene la dissuggellazione ai termini dell' articolo 71 e 92 delle leggi di procedura (1).

367. Gli oggetti, quando sieno d' ignoto padrone, saranno venduti all' asta pubblica, dopochè ne sarà stato fatto l' uso convenevole nel giudizio; ed il prezzo che si ritrae dalla vendita verrà depositato nella cassa delle ammende (art. 567 e 568).

368. Nel caso in cui dopo venduto un ogget-

---

(1) Vedi ciò che abbiam detto nel Vol. I sotto il n. 214, e la formola 14 contenuta nel detto Volume.

to, se ne scoprisse il proprietario prima di spirare il termine fissato per le prescrizioni, gli oggetti medesimi, o il prezzo retratto sarà restituito a' padroni legittimi (art. 569).

369. Per eseguirsi le restituzioni degli oggetti, le vendite e le pubblicazioni, vi necessita una deliberazione della g. C. o del giudice di circondario, secondo le rispettive attribuzioni (art. 586 e 587).

370. Nelle deliberazioni per la vendita o per la restituzione degli oggetti, è necessario sentirsi il pubblico ministero e gl' interessati (art. 586).

371. Se la g. C. ordina la restituzione degli oggetti, questa si eseguirà mediante un processo verbale, secondo le norme stabilite nel n.° 364.

372. Quando gli oggetti sieno d' ignoto padrone, si pubblicherà un elenco per mezzo di manifesti, che verranno ancora inseriti nel giornale, ed affissi ne' luoghi del commesso reato, come anche nel domicilio dell' imputato o accusato, e nella residenza della g. C., onde porsi a giorno il proprietario della esistenza degli oggetti (art. 575) (*vedi la formola n.° 10*) (1).

---

(1) Nel manifesto dovrà dichiararsi che gli oggetti verranno custoditi pel corso di un anno, spirato il quale, se alcuno non comparirà a ripeterli o a dimostrarne la proprietà, saranno venduti all' asta pubblica (art. 576)

373. Nell' elenco l' indicazione dovrà farsi in modo da poter avvertirsi il vero padrone dell' esistenza degli oggetti, e nel tempo stesso prevenire le frodi di chi volesse appropriarseli senza dritto.

Onde mettere a sicuro quest' ultima parte, cioè di *prevenire le frodi*, è di bene non enumerare nell' elenco tutt' i dettagli ed i connotati degli oggetti, ma solamente dire, per esempio, *un cavallo*, *un mulo*, *un bue*, *un orologio* etc., senza indicare il colore, l'eta, l'altezza, l' autore e le altre qualità; mentre colui che n' è il vero proprietario, ben potrà dettagliare le qualità dell' oggetto perduto o involatogli evitando così un' appropriazione fraudolenta che potrebbe aver luogo.

374. Scorso l' anno dalla pubblicazione del manifesto, e non essendosi presentato alcuno per reclamare la proprietà degli oggetti, si procederà alla vendita de' medemi all' asta pubblica.

375. Se gli oggetti sieno tali da non potersi conservare senza pericolo di deterioramento, o di dispendio notabile, la vendita verrà eseguita anche al momento che sono pervenuti nelle mani del giudice (art. 677).

376. Eseguita la vendita, il retratto verrà immediatamente depositato nella cassa dell' ammende, giusta il disposto nell'art. 568 spiegato di sopra.

L I B. III.

Di alcune particolari disposizioni nascenti da'Reali Decreti, pubblicati posteriormente al Codice per lo regno delle due Sicilie.

Abbiamo creduto cosa utile ed interessante riunire in un sol libro tutte le sovrane disposizioni riguardanti la procedura penale, pubblicate successivamente al Codice, acciò si abbia un supplimento completo di procedura, atto a facilitare il procedimento di cui trattasi.

T I T O L O I.

Disposizioni riguardandino gli uscieri.

377. Il ministero degli uscieri vien generalmente guardato con molto poca considerazione, nell'atto che la legge lo reputa sommamente interessante. Nelle materie civili in man dell' usciere principalmente risiede la fede pubblica. La giustizia ripone la sua fiducia sopra di essi, e da questi uffiziali ministeriali dipendono i principali

Digitized by Google

interessi de' litiganti. Nella materia penale sono essi, che assicurono il magistrato della comunicazione alle parti ed ai loro difensori di tutti gli atti richiesti dalla procedura, della notifica de' testimonj, e delle sentenze e decisioni: I termini perentorj e di eccezione corrono dal dì di queste comunicazioni o notifiche, e quindi tutte l'esattezza e religiosità si richiede per l'esecuzione di tali atti.

Alcuni di questi funzionarj, poco istruiti di tutta l'importanza delle loro funzioni, spesso si son fatto lecito affidare le notifiche alli loro emanuenzi li quali non risponsabili dell'adempimento han trascurato sovente la consegna delle copie alle persone cui erano destinate; quindi onde por fine ad un tale inconveniente, con Real Decreto de' 17 aprile 1819 venne sovranamente disposto che, *gli uscieri debbono esercitare personalmente il loro ministero. Coloro, che non conconsegneranno essi stessi a persona o a domicilio le intimazioni, che sono incaricati di fare, verranno condannati con giudizio correzionale alla sospenzione di tre mesi e ad un' ammenda, non minore di ducati quarantotto; nè maggiore di ducati cento ottanta, ed al ristoro de' danni, ed interessi; se però vi sia dolo si procederà contro di essi come falsarj.*

Questa disposizione Sovrana mena a tre principali conseguenze.

I.° Che il non eseguirsi personalmente da un usciere gli atti del suo ministero tanto nelle materie penali, che nelle civili è un delitto;

II.° Che la punizione di questo delitto appartiene al giudice correzionale;

III.° Che quando nella mancanza vi sia intervenuto dolo, dovrà procedersi criminalmente contro di essi.

378. Ne' reati di questa natura commessi dagli uscieri non vi è bisogno d'istanza della parte privata; ma il procedimento potrà aprirsi dal pubblico ministero.

379. I giudici, i tribunali e le Corti che scoprissero uno di questi reati sono nel dovere inviare la conoscenza dell'affare al giudice competente onde procedere contro il contravventore.

380. I giudici di circondario, quando scopriranno che uno de' loro uscieri sia in controvenzione senza dolo personale, come giudici correzionali procederanno alle pene stabilite dal citato real decreto; quando poi vi sia dolo allora dovendo procedere contro di essi come falsarj, dovranno raccoglierne le pruove e rimetterle al procedimento generale della provincia o valle cui dipendono.

381. Dovendo gli uscieri de' tribunali civili o di qualunque g. C., nel caso espresso di sopra, esser in egual modo giudicati dal giudice di cir-

condario, le Corti o i tribunali, dovranno inviare innanzi a questo giudice la conoscenza dell'affare.

TITOLO II.

Del modo particolare di procedere ne' reati in materia di boschi, caccia, o pesca, di proprietà dello Stato.

Un modo particolare di procedere ne' reati riguardanti le controvenzioni su i boschi, caccia, o pesca di proprietà dello Stato, fu stabilito colla Legge del 18 aprile 1819. Era dunque necessario riportar questa legge come una legge di eccezione; tantoppiù che nel primo volume alla sezione III. §. 1. cap. II. titolo I. del libro I. nel parlare delle attribuzioni delle guardie forestali, ci riportammo alla medesima.

382. In ogni circondario, giusta il prescritto nel Real Decreto organico de' 18 ottobre 1819, vi è una forza armata destinata alla custodia de' boschi, ed all' osservanza delle leggi, e regolamenti sulle foreste, sulla pesca, e sulla caccia. Gl'individui componenti questa forza vengono conosciuti sotto la denominazione di guardaboschi, e guardacaccie; ed il capo dal quale dipendono vien detto guardia generale.

383. I guardaboschi, ed i guardacaccie sono tanti agenti di polizia per quanto concerne lo scovrimento de' reati riguardanti le loro amministrazioni (1).

384. I guardaboschi ed i guardacaccie, avvertiranno nelle loro visite, se persone sospette frequentino i boschi della loro compresa, dandone avviso alla gendarmeria, ed al guardia generale del circondario (*art.* 52 *del real dec. de* 18 *ottobre* 1819).

385. Oltre i guardaboschi del governo vi sono de' guardaboschi da privati, che ogni proprietario potrà destinare col permesso del direttore generale dell' amministrazione forestale, e coll' intesa della polizia (art. 109 della legge forestale).

386. Le guardie de' privati, potranno, come quelle dell' amministrazione, distendere processi verbali pei delitti commessi ne' boschi, uniformandosi esattamente al disposto della legge (art. 110 detta leg.).

387. Ogni fatto qualunque dell' uomo, che reca danno ai boschi, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo.

388. Le pene pe' reati forestali sono dirette ad

---

(1) Vedi ciò che abbiam detto nell' art. 30 del I. Volume.

evitare la distruzione de' boschi, egualmente che i danni ed i deterioramenti.

389. L' articolo 192 e seguenti della L. forestale stabilisce delle pene contro i trasgressori; ma quando le trasgressioni sulle leggi e regolamenti riguardanti i boschi, la pesca o la caccia sieno accompagnate da violenza pubblica (1), incendj, o altre circostanze prevedute dalle leggi penali, la pena da queste leggi prescritte assorbirà ogni altra pena (*art.* 185 *della legge forestale*).

390. I giudici di circondario sono i soli competenti a procedere con giudizio correzionale contro i trasgressori alla legge forestali; ma quando le trasgressioni si cangiano in misfatto per le qualità agravanti, come nel caso di violenza pubblica, incendio o altro, allora appartiene alla g. C. criminale il giudicarne.

391. Nei giudizj di controvenzioni forestali si procede uniformamente ai giudizj di qualunque altro reato, colla sola differenza che un' agente dell' amministrazione forestale dovrà intervenirvi.

392. Riguardo al modo d' inquirere contro i controventori dovrà procedersi ai termini della

---

(1) È accompagnato da violenza pubblica, ogni reato commesso da un num. non minore di tre individui riuniti a fin di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori di armi proprie (art. 147 delle ll. penali).

legge de' 18 ottobre 1819; la quale stabilisce quanto siegue.

393. I processi verbali pe'reati in materia di boschi, caccia, o pesca di proprietà dello Stato saranno distesi in carta semplice che sarà *vistata per bollo gratis*, e registrata, salvo quanto è disposto pe' processi verbali delle guardie de' boschi de' pivati, e di quelle de' fittuarj della pesca, e caccia (1) (*art.* 226 *della legge forestale*).

394. I compilatori di processi verbali arresteranno, e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza al suo supplente, i delinquenti colti nella flagranza e depositeranno nella cancelleria gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci, reti, schioppi, e simili (art. 227 leg. for.).

395. Gli animali da soma, da tiro, e quelli sorpresi nel pascolo, potranno esser dal giudice consegnati al padrone, o ad altra persona estranea, fatto l'obbligo di non disporne, se non dopo finito, ad eseguito il giudizio.

396. Quante volte per le ammende, e pe' danni non fosse pronto il pagamento cui il reo sia stato condannato, questi animali saranno venduti,

(1) I processi verbali formati da'guardaboschi de'privati, debbono esser distesi in carta bollata, e registrati (art. 112 della legge forestale).

per aggiudicarne la somma in conto o in estinsione dell' ammenda, e del danno.

La vendita di tali oggetti dovrà farsi all' incanto ai termini dell' art. 191 della citata legge.

397. In mancanza, o assenza del giudice di circondario, e del suo supplente si potrà ordinare la consegna degli animali ai termini dell'articolo precedente dal funzionario, che esercita la polizia giudiziaria in vece di essi.

398. I processi verbali conterranno

I.° Il giorno in cui il reato si è verificato;

II.° Il nome, cognome, domicilio, e grado del funzionario compilatore;

III.° Il luogo del reato;

IV.° I nomi, cognomi, domicilj, e qualità de' delinquenti allorchè sono conosciuti;

V.° Il tempo in cui il reato è accaduto;

VI.° Gli strumenti che si sono adoperati, o pure l' indicazione che il tempo, e gl' istrumenti non possono allora definirsi con precisione;

VII.° Tutte le circostanze che si sono allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie;

VIII.° Le prove, e l' indizj che fissano contro de' colpevoli;

IX.° La citazione dell' articolo della legge a cui si è contravenuto;

X.° La data della chiusura del processo verbale (*vedi la formola n.° 11*).

399. Tra le ventiquattro ore dalla data della chiusura del processo verbale il compilatore lo ratificherà con giuramento avanti le autorità menzionate (*art.* 231 *detta legge*).

400. I processi verbali degl' ispettori e degli agenti di grado ad essi superiori non sono soggetti a ratificazione (*art.* 232 *detta legge*).

401. I processi verbali distesi dagl' ispettori o da altri funzionarj di grado ad essi superiore, faranno piena pruova in giudizio fino all' iscrizione in falso, pe' soli fatti che ne faranno l' oggetto, purchè siano compilati nella flagranza de' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 230.

402. Le induzioni, e gli argomenti che i compilatori di questi verbali trarranno da fatti da essi accertati, benchè espressi ne' sudetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice.

403. I processi verbali di ciascun guardia generale, o d' altro agente di grado inferiore, faranno anche piena pruova sino all' iscrizione in falso, purchè siano distesi nel momento della flagranza, corredate delle forme richieste dall' art. 230 e ratificati a termini dell' art. 231 e purchè l' ammenda, ed il danno uniti insieme, o presi insolatamente non eccedono i docati venti.

Digitized by Google

404. In caso che l'ammenda, ed il danno presi insieme, o pure isolatamente eccedono i docati venti, il processo verbale del guardia generale, o altro agente inferiore non avrà privilegio d'esser creduto sino all'iscrizione in falso, che quando è convalidato con giuramento da un altro testimone presente all'atto, nulla rilevando se questi sia un impiegato, o pure non appartenga all'amministrazione.

405. Gli articoli 233, e 234, sono prescritte a pena di nullità.

406. I processi verbali non fatti nella flagranza della trasgressione; o mancanti delle forme fissate nell'articolo 230, o non ratificati a termini dell'art. 231 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnate da alcuna testimonianza nel caso dell'articolo 234, potranno esser discussi con altre pruove a carico, e discolpa, ed il giudice li valuterà secondo il criterio morale.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti, o reati che vi fossero indicati, non relativi all'amministrazione.

Nella mancanza dunque della formalità richieste dalla legge, o della rettifica del processo verbale, o delle non flagranza, o nel caso in cui gli agenti

di dazj indiretti avessero tratte delle induzioni da' fatti da loro raccolti, come quando da un fatto noto congetturassero l' ignoto, tutte le pruove trovansi sottoposte al criterio morale de' giudici; come per esempio nella sorpresa in una carozza da viaggio rinvenendosi della polvere, o del tabacco in controbando, si forma il dovuto processo verbale, e nello stesso s' imputa questa controvenzione a Pietro, sol perchè era uno de' viandanti trovati nella vettura: ecco dunque una induzione la quale va soggetta al calcolo, ed al criterio de' giudici, a' quali spetta la punizione del reato.

407. Il processo sarà depositato nella cancelleria della giustizia di circondario, e copia legale vistata dal regio giudice, o dal suo supplente, sarà dal compilatore trasmessa al suo immediato superiore per uso dell' amministrazione, e della direzione generale.

Il guardia generale si concerterà col giudice di circondario, per fissare il giorno in cui dovrà trattarsi la causa.

L' azione tanto penale, che civile dovrà intentarsi fra sei mesi dal giorno del reato. Scorso questo termine sarà reputata prescritta (art. 238).

Per ogni circondario verrà destinato un guardia generale, che in questi giudizj farà le parti dell' amministrazione (art. 239).

Lo stesso guardia generale può esser destinato per più circondarj.

Il giudice di circondario se riceve notizia di un reato forestale, di caccia, o di pesca da ogni altro, che dagli agenti dell'amministrazione sarà tenuto fra le ventiquattr' ore notificarla al guardia generale, perchè venga in giudizio a far le parti dell' amministrazione (art. 240).

Gli agenti dell' amministrazione ne' presenti giudizj esercitano tutti i diritti delle parti Civili. Possono inoltre appellare dalle sentenze de' giudici di circondario, e ricorrere per annullamento dalle decisioni della G. Corti criminali per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni, e spese, allorchè non vi sia ricorso, o appello del ministero pubblico. Gli agenti sudetin caso di ricorso, o appello dovranno informarne immediatamente la direzione generale, ad attenderanno da essa la determinazione, se il ricorso o l' appello debba continuarsi, o pure debbe desisterne per via di rinuncia (art. 141).

407. L' ispettore può quando il voglia intervenire egli stesso agli atti giudiziarj, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la G. C. criminale.

408. Presso i giudici di circondario si tratteranno le cose de' reati relativi e boschi, alla pes-

cà, ed alla caccia, come ogni altra causa correzionale, salvo l'eccezione espressamente indicata in questa legge.

409. Il guardia generale, o l'ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome dell' amministrazione. In mancanza del guardia generale del circondario, l' ispettore delegherà un' altro agente del medesimo grado.

410. Le spese di citazione, e di liti saranno anticipate dall'amministrazione del registro, e bollo, a norma di ciò ch' è disposto pe' giudizj correzionali.

411. L'introito delle somme spettanti allo stato sarà fatto da' percettori sugli estratti delle sentenze, e decisioni, che loro avranno spedito i giudici di circondario, o gli uffiziali del ministero pubblico presso i tribunali, e delle spedizione saranno avvertite gli agenti dell' amministazione, incaricate di assistere a' giudizj

412. L' imputato prima del giudizio, e della sentenza, o decisione inappellabile, potrà esser ammesso a transazione.

413. Le offerte di transazione, distese su carta bollata, e registrate, saranno dirette all' ispettore, o al guardia generale del circondario che dopo averne preso nota, le trasmetterà al percettore colle sue conclusioni.

Saranno queste distese su carta bollata, e registrate a spese dell'obblatore, e specificheranno la somma che dovrà esser versata.

414. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione sono riputati provvisorj sino all' approvazione delle direzione generale, che li rende diffinitivi.

Approvata la transazione, l' azione civile reputasi estinta, e quando si tratti di semplici contravvenzioni, in materia di boschi, di pesca, o di caccia, si reputarà estinta l' azione penale ancora.

Nel caso poi di delitti relativi alle indicate materie, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all' istanza.

Se la transazione non sarà approvata si continuarà il giudizio, restituendosi le somme versate.

415. Niuna istanza d' iscrizione in falso potrà esser ricevuta, se l' imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

L' istanza d' iscrizione in falso dee disegnare con precisione i punti del processo verbale su i quali essa cade.

La G. C. criminale discuterà preliminarmente se questi casi siano pertinenti alla causa principale. Se giudica che non siano pertinenti, dichiararà inammessibile la causa di falso, e de-

ciderà se il processo verbale è legale, in modo da far piena pruova in giudizio.

416. Se ammessa l'istanza d' iscrizione in falso, la G. C. criminale pronunziasse sopra di esse *non costa*, l' istanza si avrà come non prodotta.

417. Il tempo che trascorre pel giudizio d' iscrizione in falso interrompe la prescrizione.

TITOLO III.

Attribuzioni, e rapporti della gendarmeria reale ed ausiliaria nel ramo della giustizia.

418. Nel numero 42 del Volume Primo dicemmo che la gendarmeria reale per, effetto del disposto dell' art. 18 delle leggi di procedura, è autorizzata in ogni specie di reato ad esercitare la polizia giudiziaria limitata però a raccogliere le sole prime nozioni, onde assicurarsi di quelle pruove, che per effetto di ritardo si potrebbero alterare. Ora il real decreto de 19 novembre 1822 avendo approvato lo statuto, che stabilisce le attribuzioni ed i doveri di questo corpo, si rende interessante la conoscenza di queste attribuzioni, non menchè i rapporti che questo corpo ha col ramo penale.

Digitized by Google

419. Prima di tutto convien premettersi, che la gendarmeria è un corpo militare destinato essensialmente al servizio della polizia ordinaria, giudiziaria, ed amministrativa, e che per tale servizio dipende rispettivamente da' ministri di grazia e giustizia, e della polizia generale (art. 1 dello statuto de' 19 novembre 1822).

420. Nelle provincie la gendarmeria dipender dee dagli intendenti, e da' procuratori generali, che sono le primarie autorità cui è affidata la polizia ordinaria, giudiziaria, ed amministrativa, per ciò che riguarda i doveri proprj del suo istituto (art. 16 del detto statuto).

421. I doveri essenziali della gendarmeria reale tanto a piedi, che a cavallo sono i seguenti.

I.° Persecuzione delle comitive armate;

2.° Sicurezza delle pubbliche strade.

422. I doveri de' gendarmi ausiliarj sono

I.° Custodire l'esterno delle prigioni civili (1)

II.° Assistere nello esercizio delle loro funzioni le Gran Corti, ed i giudicati d'istruzione, e di circondario, che si trovano ne' capi luoghi delle provincie, o de' distretti (2);

---

(1) La legge parla di prigioni civili solamente, atteso che le prigioni militari riguardano l'armata di linea. L'interno poi delle prigioni è affidato alla custodia degli armigeri circondariali istituiti con altro decreto.

(1) Per la forza necessaria agli altri circondarj trovasi stabilito con altro real decreto.

III.° Guardare gli archivj degl' intendenti, e sott' intendenti delle provincie;

IV.° Coadjuvare ne' casi straordinarj, ed urgenti la gendarmeria reale nella persecuzione di malviventi;

V.° Ed eseguire tutti gli ordini, che per oggetto di polizia saranno dati dalle corrispondenti autorità.

Oltre questi doveri particolari della gendarmeria reale, ed ausiliaria ve ne sono degli altri comuni a questi due corpi, e che più da vicino interessano la giustizia e l'ordine pubblico.

I.° Vegliare su i vagabondi, e sugli accattoni;

II.° Fermare le persone sospette, e condurle immediatamente alle autorità locali (1);

III.° Assistere alle fiere, ed a' mercati sotto la dipendenza delle autorità rispettive;

IV.° Scortare i condannati al loro destino;

V.° Eseguire i mandati di arresto, o di deposito che vengono spedite dalle autorità competenti;

VI.° Arrestare tutti quelli che sono colti nella flagranza di reato, che importi pena di prigionia (2);

---

(1) Cioè alle autorità di polizia ordinaria del luogo ove son rinvenuti.

(2) Riguardo a queste attribuzioni è necessario che

VII.° Assistere le rispettive autorità per la sorpresa de' contrabandi;

VIII.° Trasportare i detenuti;

IX.° Proteggere l' esecuzione della giustizia (1) e la esazione delle pubbliche imposte anche per via di coazioni;

X.° Farsi esibire i permessi di asportazioni di armi dalle persone armate, ed arrestare quelle che l' asportassero senza permesso;

XI.° Arrestare tutti i disertori, ed obbligare i militari i dicui permessi sieno spirati a raggiungere le proprie bandiere;

---

la gendarmeria conosca quali sieno i reati che portano a pena di prigionia; percui si richiederebbe loro la conoscenza delle ll. penali, ma siccome ciò si rende quasi difficile, così noi daremo ad essi un'idea generale de'delitti, che non menano alla pena di prigionia.

Le semplici percosse, commesse senz' armi e senza ferite, o danno reale nella persona sono delitti che non menano a pena di prigionia. Le ingiurie che risultano da espressioni vaghe, o da rimproveri indeterminati, ne anche meneno a pena di prigionia. Finalmente non menano a pene di prigionia le semplici controvvenzioni di polizia riportate nel III. lib. delle ll. penali. Le ferite in qualunque modo fatte, le ingiurie gravi e determinate pubblicamente profferite; il furto anche semplice, ed ogni altro attentato contro le persone, o le proprietà, essendo reati che menano alla pena di prigionia, coloro che sono ritrovati nello stato attuale di flagranza per questi reati debbono essere dalla gendarmeria arrestati, e condotti innanzi l' autorità competenti.

(1) Cioè tanto la giustizia punitiva, che la giustizia civile.

XII.° Raccogliere i militari sbandati nelle marcie ed inviarli ai rispettivi corpi, impedendo che costoro commettano de' disordini o eccessi contra gli abitanti, ed opponendosi alle incompetenti requisizioni delle truppe;

XIII.° In fine scortare i procacci nel loro transito.

423. Nell' esercizio di tutte queste attribuzioni tanto la gendarmeria reale, che l' ausiliaria può trovarsi spessissimo nelle circostanze di esercitare la polizia giudiziaria percui la legge esige, che ogni gendarme debba saper leggere e scrivere.

424. Ogni individuo della gendarmeria che momentaneamente assume le funzioni di polizia giudiziaria bisogna che proceda secondo le norme stabilite dalla legge per assicurare la pruova generica de' fatti criminosi, e nel modo spiegato nel lib. II. vol. I. del presente Manuale.

425. Allor quando gl' individui della gendarmerie nell' esercizio delle loro funzioni saranno attaccati, o minacciati, grideranno *alto in nome del Re*, ed a questa voce tanto i militari che gli abitanti presenti dovranno prestar loro mano forte per le esecuzione dell' incumbenza di cui sono incaricati (art. 20 del citato statuto).

426. Coloro che si oppongono all' esecuzione degli ordini della gendarmeria ne' casi espressi di sopra commettono un reato di ribellione, e

Digitized by Google

quindi son soggetti a tutto il rigore delle leggi.

427. Gl' individui della gendarmeria chiamati a proteggere, ed assicurare l' esecuzion delle leggi, de' mandati di giustizia, del pari che a dissipare gli ammutinamenti popolari e ad arrestarne gli autori, non potranno impiegare le forze delle armi che ne' seguenti casi cioè :

I.° Quando le violenze, o le vie di fatto sono dirette contro di essi medesimi ;

II.° Quando non possono in altro modo custodire le persone che hanno in consegna, o difendere i posti che occupano ;

III.° E finalmente quando la resistenza è tale da non potersi vincere che coll' uso della forza armata (art. 21 di detto statuto).

428. Sarà punito come autore di arresto arbitrario quell' individuo della gendarmeria che arresterà, o farà arrestare alcuno fuori de' casi determinati dalla legge (art. 22 di detto statuto).

429. È espressamente vietato ogni oltraggio sia con parole, sia con via di fatto verso le persone arrestate. La giustizia vuole unicamente la custodia de' rei. Quelli che si permettessero questa specie di eccessi saranno scacciati dal corpo, e severamente puniti (art. 23 del detta statuto).

430. La custodia delle persone arrestate è sotto la responsabilità de' detentori finchè quelle saranno in loro potere. Per ovviare quindi agl'in-

convenienti cui non di rado dà luogo la lunga permanenza degli arrestati in mano della forza, questa dovrà deporli subito nelle prigioni locali, esigendo carta di consegna da' custodi, ed evitando per quanto sarà possibile di avvalersi delle sale di disciplina delle caserme, ordinariamente mal sicure, e propizie all' evasione (art. 24 del detto statuto).

431. Gl' individui della gendarmeria non debbono, nè possono permettersi di loro privata autorità rilasciare un preso, ma debbono sempre metterlo a disposizione delle autorità cui compete, onde procedere per l' imputazione addossatagli (art. 25 del detto statuto).

432. Accadendo la fuga di uno o più detenuti, coloro che l' avevano in custodia debbono immantinenti per le cure de' superioni essere arrestati, e messi a disposizione del magistrato, cui tocca l' esaminare a termini della legge se siano colpevoli, o innocenti (art. 26 del detto statuto).

433 I processi verbali della gendarmeria sono esenti dal bollo (art. 27 del detto statuto).

Ne' giudizj de' disertori arrestati dalla gendarmeria, i processi verbali di questa debbono tener luogo d' interrogatorio (*ivi*).

434. Le funzioni indicate nel presente capitolo saranno esercitate dagli uffiziali, da sotto uffi-

ziali e da gendarmi, quando sono capi di partita (art. 28 del detto statuto).

Rapporto della gendarmeria colle diverse autorità.

435. La gendarmeria nella sua qualità di corpo militare sarà subordinato a' comandanti di provincia, i quali però non potranno giammai distoglierla dal servizio di sua istituzione (art. 29 del detto statuto).

I comandanti stessi verranno informati per semplice intelligenza de' movimenti della gendarmeria, e riceveranno in ogni mese lo stato della forza della compagnia, addetta alla respettiva provincia, o vallo (*ivi*).

436. Poichè la gendarmeria è riguardata come un corpo destinato essenzialmente al servizio della polizia, e della giustizia, essa così corrisponderà con tutte le autorità civili, e con ogni pubblico funzionario civile, o giudiziario che sia autorizato a requirere in iscritto la forza pubblica per gli oggetti di sua competenza. Un rifiuto non fondato sarà punito secondo le leggi vigenti (art. 30 del detto statuto).

438. Allorchè una porzione della gendarmeria sarà richiesta da qualche autorità per lo adempimento di una data incumbenza, sarà nell' ob-

bligo di farle conoscere il risultamento delle sue operazioni, o di rapportarle tutte le notizie, che concernono la commessione addossatale (art. 31 del detto statuto).

439. È vietato a qualunque autorità civile o giudiziaria di prender parte negl' interni dettagli militari della gendarmeria, pe' quali essa dipende dall' ispettore generale, o da' sotto ispettori (art. 32. del detto statuto).

440. Abbenchè la gendarmeria sia sottoposta come qualunque altro corpo militare a tutte le leggi disciplinarie relative al rango di servizio nell' esercito, e tutto che l' inferiore di grado sia obbligato di prestare ubbidienza, e rispetto al superiore anche di corpo diverso, non pertanto la gendarmeria non potrà essere da alcuno frastornata, o impedita nell' esercizio delle sue funzioni, ed ogni militare che usasse della forza contro della medesima nell' attualità di servigio sarà sottoposto ad un consiglio di guerra (art. 33 del detto statuto).

Fine del III, ed ultimo Volume.

Digitized by Google

FORMOLE

DEGLI ATTI ENUNCIATI NEL PRESENTE VOLUME

FORMOLA I.

Mandato ordinante la presentazione in carcere dell' imputato assente.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC., EC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC., EC., EC.

La Gran Corte Criminale della Provincia di. . .

Visto il mandato di arresto spedito da questa G. C. il giorno . . . contro il nominato Antonio B . . . figlio di . . . di condizione . . . del comune di . . . domiciliato in quello di. . ., imputato d' omicidio volontario in persona di. . .

Visto l' art. 459 e 460 delle leggi di procedura penale.

Considerando che ai termini del precitato art. 459 essendo già scorsi tre mesi senza che il detto mandato di arresto sia stato eseguito, o che

l' imputato siasi presentato, dee contro lo stesso procedersi al giudizio in contumacia.

Ordina, che il nominato Antonio B . . . imputato d' omicidio volontario in persona di . . . si presenti in carcere fra il termine di giorni dieci, a disposizione della G. C. altrimenti si procederà contro di esso in cotumacia giusta il disposto delle leggi.

Dato in . . . li . . .

Sottoscritto

V. dal Pub. Min.

B. Presidente.

C. Cancelliere.

Quest' ordinanza, dovrà ripetersi ne' reati punibili con pena di morte, ergastolo, o del 4.° e 3.° grado de ferri, il tutto in conformità dell' art. 468 delle ll. di proc.

Intimazione del sopraddetto mandato.

L'anno . . . il giorno . . . del mese di . . . nel comune di . . .

Io N. N. usciere presso la G. C. criminale di . . . ho affisso copia della sopradetto ordine nella porta della casa Comunale del comune di... luogo dell' ultimo domicilio del nominato Antonio B . . . imputato d' omicidio in persona di...

Digitized by Google

Altra consimile copia l'ho notificata a Giuseppe B. . . fratello del detto imputato nel suo domicilio strada . . . in mano di una donna che ha detto esser di lui moglie , ed un altro al sig. C. zio paterno dello stesso anche nel suo domicilio nelle mani di una persona sua domestica.

E finalmente una quarta copia l'ho affissa nella piazza di questo comune residenza della G. C. nel luogo solito destinato per l'affissione degli atti del Governo.

N. Usciere

FORMOLA II.

Editto ai parenti dell' imputato contumace

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (*come nella formola I.*)

Noi N. N. presidente della G. C. criminale della provincia di . . . residente in . . .

In conformità del disposto nell' art. 470 delle ll. di procedura penale , essendosi destinato il giorno 16 del corrente mese ed anno per procedersi alla discussione della causa in contumacia contro il nominato Antonio B. figlio di . . . di condizione falegname accusato di omicidio volontario in persona di . . . , invitiamo i congiun-

ti, e gli amici del detto accusato, e chiunque del popolo, affinchè volendo intervenire da escusatori nel giudizio, si presentino all' udienza della G. C. criminale il sopradetto giorno, alle ore 9 del mattino.

Dato in . . . li . . .

Visto dal pub. minis.

M. Presidente
C. Cancelliere

Quest' editto verrà affisso alla porta della sala di udienza della G. C. criminale certificandosi un tale adempimento dall' usciere.

FORMOLA III.

Verbale del giudizio contumaciale.

La gran Corte criminale della provincia di. . . sedente in . . . composta da' signori M. M. presidente (si descriveranno tutti i giudici) dal sig. B. proc. gen. e dal sig. F. cancelliere, riunita nella sala delle pubbliche discussioni a porte aperte a fin di giudicare in contumacia il nominato M. C. imputato di omicidio in persona di . . .

Aperta la pubblica discussione, si sono presentati i sig. D. e C. il primo fratello ed il secondo

amico dell' imputato, i quali han detto voler intervenire nel giudizio come escusatori dello stesso.

Il presidente ha ordinato ammettersi i detti sig. D. B. nella qualità sudetta, e di darsi lettura dell' atto di accusa prodotta dal pubblico ministero.

Il cancelliere ha dato lettura del detto atto d' accusa, folio 1 e 4 del 2.° volume, col quale si conchiude dichiararsi colpevole il nominato M. C. di omicidio volontario in persona di. . . e condannarsi ai termini dell'art. 355 al 4.° grado de' ferri.

Terminata la lettura dell' atto di accusa, il presidente ha ordinato darsi lettura tanto dell' ordine di presentazione spedito all'accusato che dell' editto diretto a' congiunti, o amici, e delle rispettive notifiche, ed atti di affissione seguite.

Adempito a tutto ciò, gli escusatori han preso la parola, ed han prodotto li seguenti mezzi di difesa cioè per cagion di giurisdizione.

Che per quanto appare dall' atto di accusa dicui si è data lettura l' omicidio dicui è imputato il P. M. C. fu un omicidio meramente a difesa, mentre il pubblico ministero stabilisce per fatto che l' ucciso prima di esser ferito tirò un colpo di pistola all' accusato. Quindi malamente il pubblico ministero ha accusato M. C. di omicidio volontario, non trattandosi che di un omi-

cidio a difesa , o al più un omicidio scusabile.

Ha chiesto quindi che piaccia alla G. C. dichiarare l' omicidio scusabile a termini del art...

Il pubblico ministero ha conchiuso che *si riassumano le conchiusioni del P. M.*

La G. C. ha dichiarato sospesa l' udienza, e si è ritirata nella camera del consiglio per deliberare.

Fatto in li . . .

FORMOLA IV.

Verbali per reati commessi avanti una pubblica autorità nell' esercizio delle sue funzioni.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di. . .

Noi N. N. Sindaco della comune di. . . nell' atto procedevamo nella sala comunale alle subaste per l' appalto della panizazione di questa comune assistito dal cancelliere comunale, ed in presenza di molti individui di detta comune tra i quali il P. A. ed il P. B., si è presentato il nominato Antonio B. figlio di . . . di condizione . . . del comune medemo, il quale si è messo anch' egli a licitare, e poichè il P. Pietro D. licitava in sua contradizione, lo ha egli chiamato in disparte, e dopo averci alquanto discorso si è veduto lo stesso allontanarsi dall' as-

Digitized by Google

ta pubblica, ed avendo noi supposto che qualche dono, o minaccia lo avesse obbligato ad abbandonare la licitazione, lo abbiamo fatto richiamare, ed interrogato del motivo per lo quale se ne partiva, ha risposto che il detto Antonio B. gli avea promesso docati venti quante volte non avesse più lecitato, ed avendo domandato a' sopranominato A. e B. presenti al discorso tra il detto Antonio e 'l sunnominato Pietro, i medemi ci hanno assicurato esser tutto ciò la verità, ed han soggiunto che l' Antonio in conto de' promessi docati venti avea già anticipato al Pietro una moneta di oro che non han distinto se di docati quattro, o di docati sei.

Informati di tutto ciò, considerando esser questo un delitto previsto dall' art. 222 delle ll. penali.

Visto l' art. 548 delle ll. di proc. penale, abbiamo ordinato l' arresto del detto Antonio B. il quale eseguito per mezzo del gendarme Luigi C. abbiamo immediatamente interrogato l' arrestato sull' imputazione addossatali, egli è stato negativo sostenendo non aver mai fatto alcuna offerta al detto Pietro.

Noi quindi abbiamo ordinato inviarsi l' arrestato al regio giudice di circondario, per procedere contro di lui a norma delle ll.

Il presente verbale è stato sottoscritto da noi,

dal nostro cancelliere, e da' detti due testimonj; non che dal detto Pietro D. avendo l' imputato rifiutato di sottoscrivere.

Sieguono le firme.

FORMOLA V.

Altro verbale per mancamenti di rispetto dovuto alle pubbliche autorità

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Noi N. N. ispettore di polizia del quartiere di . . . trovandoci ad assodare la pruova generica di alcune ferite in persona di . . . assistito dal cancelliere sostituto di questo commissario, e da due uffiziali di sanità P. A. B. è sopragiunto un uomo il quale con cappello in testa, e con modi indecenti ha minacciato li detti uffiziali di sanità dicendo loro che se il loro giudizio non fusse stato esatto gli avrebbe fatto pagar caro ogni errore. Noi allora li abbiamo ordinato di uscire dal luogo ove esercitavamo le nostre funzioni; ma poichè, egli ha persistito, l' abbiamo fatto espellere dal detto luogo onde non turbare la nostra attenzione, e quelle de' periti.

Fatto nel sopradetto giorno, mese ed anno.

Sieguono le firme.

Digitized by Google

FORMOLA VI.

Citazione per sottoporre un difensore a misure disciplinari.

Noi N. N. presidente della G. C. criminale di . . . mandiamo, ed ordiniamo di citare il P. G. difensore presso questa G. C. acciò il giorno . . . comparisca all' udienza di detta G. C. per esser inteso e giudicato in via disciplinare per la cattiva condotta tenuta nella causa contro di . . . imputato di . . . a' termini dell' articolo 173 delle ll. di proc. penale; colla facoltà di produrre tutti que' discarichi che crederà convenienti alla sua difesa.

Dato in . . . li . . .

N. N. Presidente
B. Cancelliere

Quest' atto dovrà esser notificato per mezzo di un usciere.

FORMOLA VII.

Mandato per la ricezione in carcere di un arrestato in flagranza.

Noi N. N. giudice del circondario di . . . (*o giudice istruttore o altro uffiziale di po-*

lizia giudiziaria). Visto il verbale di flagranza redatta da . . . (*s' indicherà la forza pubblica o altri che han fatto la sorpresa*) contro il nominato N. N. . . *s' indicherà il padre la professione e gli altri connotati dell' arrestato* imputato di omicidio in persona di . . . ordiniamo che il custode di queste prigioni ricevi e custodisca nelle stesse il detto N. N. e lo tenghi a disposizione della G. C. criminale di . . . .

Dato in li . . .

N. N. Giudice

FORMOLA VIII.

Registro delle condanne passate in giudicato.

NOME, COGNOME, ETÀ PATRIA E DOMICILIO DE CONDANN.	CAUSA CHE HA DATO LUOGO ALLA CONDANNA	NOTIZIA SOMMARIA DELLA CONDANNA
Francesco B. . . di anni 22 . . . del comune di . . . domiciliato in . . .	Omicidio volontario in persona di...	Con decisione del giorno . . . fu dichiarato colpevole di omicidio volontario, e condannato alla pena di anni 26 di ferri ed alle spese del giudizio.

FORMOLA IX.

Processo verbale per la restituzione degli oggetti pervenuti presso i giudizj penali.

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Innanzi a noi N. N. giudice della G. C. criminale della provincia di . . . delegato si è presentato il sig. N. N. ed ha detto che con decisione di detta g. C. del giorno . . . essendosi ordinata la restituzione degli oggetti sorpresi nella casa di abitazione del nominato A. . . imputato di . . . sulla considerazione che tali oggetti alcun rapporto non abbiano col reato di cui trattasi, esso sig. . . chiede che per effetto di tal decisione gli sieno subito detti oggetti consegnati.

Vista la detta decisione, abbiamo ordinato formarsi un elenco esatto di tutti gli oggetti da restituirsi a norma del prescritto nell' articolo 585 delle leggi di procedura in vigore per indi eseguirsene la restituzione.

Quindi trovandosi gli oggetti medesimi sotto sugello, abbiamo fatto venire alla nostra presenza i testimonj adoprati nella sugellazione, sig. N. N. ed M. M., ed in presenza di essi abbiamo proceduto alla loro dissugellazione, dopocchè

si sono riconosciuti intatti e non alterati i sugelli appostivi.

Avendo a tanto adempito abbiamo rinvenuto nel detto involto i seguenti oggetti.

Una pezza di musolina velata di canne . . .

Sei posate di argento col merco C. del peso di.

N.° dieci monete di . . .

Quali oggetti sono quegli stessi che pervennero nel giudizio a carico di . . .

Ed essendo questi gli oggetti appartenenti al sig. A. abbiamo disposto che il canceliere eseguito ne avesse la restituzione a termini di detta decisione.

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale che è stato sottoscritto da noi dal pubblico ministero e dal cancelliere.

C. Giudice Commessario
B. Cancelliere

Viste dal Pub. Minis.

Per la restituzione di detti oggetti. Vedi la formola XXIII.

FORMOLA X.

Elenco degli oggetti d' ignoto padrone.

Il giudice istruttore del distretto di . . . *o il giudice del circondario di* . . . previene il pubblico che essendo stato arrestato il nominato A.

Digitized by Google

imputato di molti furti, si sono rinvenuti presso lo stesso i seguenti oggetti dicui ignorasene il proprietario, e sono cioè:

Un cavallo di pelo morello
Due orologi di oro
Due detti d' argento a corriere
Una catena per orologio d' oro con tre sugelli e chiavetella
Dieci anelli e ricordini
Quindeci posate complete.

A chiunque tali oggetti si appartenessero potrà giustificarne la proprietà, con titoli e documenti presso la G. C. criminale della provincia, onde ottenerne la restituzione.

Fatto in li . . .

N. Giudice
C. Cancelliere

FORMOLA XI.

Processo verbale di un guarda-boschi.

L' anno . . . ec. io . . . . guarda-boschi del bosco di . . . di pertinenza di . . . domiciliato in . . . ammesso con giuramento davanti a . . . nel giorno ... mentre girava pel detto bosco mi son accorto che vi erano stati troncati alcuni alberi di abete nel luogo denominato . . . ed avendo con

Google

attenzione osservato il detto luogo del delitto, ho veduto che . . . ed avendo scorto delle impressioni delle ruote di un legno (o pedate di cavallo o d' uomini) che da quel luogo eran dirette verso . . . ho seguite quelle tracce; e giunto a . . . vi ho ritrovato due tronchi di legna di abete simili a quelli recisi a . . . quindi ho sequestrato le dette legna consistenti in . . . consegnandole alla custodia di . . . il quale se n'è incaricato come depositario giudiziario, promettendo di riconsegnarne ad ogni ordine: ed ha firmato.

Se il legname trovasi in un cortile o recinto si dirà :

Ho seguito quelle tracce le quali mi han condotto alla porta di una casa abitata da . . . pertanto recato mi sono al sindaco di quella comune e l' ho richiesto di accompagnarmi ed autorizzarmi ad entrare in quella abitazione per esercitarvi le funzioni del mio ufficio, siccome egli ha fatto: quindi son ritornato in compagnia di lui alla detta casa, ed entratovi coll' assistenza de' testimonj N. N. ed M. M. vi ho ritrovato . . . a cui avendo esposto il motivo della mia gita colà, mi ha egli risposto . . . richiesto di sottoscrivere tale sua risposta, ha rifiutato di farlo. Non ostante tale risposta gli ho detto di esistere nel di lui cortile sotto il coverto la quantità . . .

di legna di fresco recise della qualità medesima degli alberi troncati nel luogo suddetto di . . . e gli ho dichiarato di sottoporre a sequestro quelle legna ritrovate nel di lui cortile dopo di averle marcate col mio marchio indicante le lettere A B. Richiestogli di darmi un consegnatario sicuro, ha ricusato: e perciò ne ho fatto la consegna a . . . . domiciliato in . . . . il quale se n' è incaricato, con obbligo di riconsegnarne ad ogni richiesta: ed ha sottoscritto. Di che e quanto di sopra ho formato questo processo verbale davanti al detto sig. sindico, e testimonj che han con me firmato.

E nel sopradetto giorno . . . mi son portato a . . . davanti a . . . . cui ho consegnato il presente processo verbale.

L' officiale che lo riceve scriverà sotto:

L' anno . . . il giorno . . . del mese di . . .

Innanzi a noi . . . si è presentato NN. guardia forestale del circondario di . . . il quale nel consegnarci il processo verbale da lui redatto contro di . . . lo ha confermato con giuramento; attestandoci di esser vero e sincero, ed ha sottoscritto con noi.

Digitized by Google

Processo verbale di un guardiano rurale.

L' anno ec. A richiesta di . . . domiciliato in . . . io . . . domiciliato in . . . guarda-boschi della comune di . . . ammesso e giurato davanti a . . . nel . . . sono andato col detto . . . ad una vigna del medesimo, nella contrada di . . . territorio di detta comune, e giuntovi mi ha egli fatto osservare che la detta vigna era stata in parte vendemmiata: infatti ho trovato che nella medesima, della estensione circa di . . . ne sieno state per la terza parte tagliate e tolte le uve: e nel fare le nostre osservazioni trovato abbiamo un paniere con entro alcuni grappoli di uva del peso . . . . . in circa. Sopraggiuntevi talune persone, una di esse per nome . . . di detta comune ci ha asserito che poco prima veduto aveva il nominato . . . campagnuolo della stessa comune cogliere le uve in quella vigna e caricarle sopra di un asino, col quale erasi avviato verso la comune medesima. Quindi avendo noi preso lo stesso cammino, incontrato abbiamo in . . . il detto . . . menando un asino carico di due cesti pieni di uve: e domandatogli dove colte le avea, mi ha risposto . . . Richiesto di firmare questa risposta ha ricusato: e non ostante ciò ho fermato ed arrestato l' asino co' cesti :.

ho consegnato quello al mantenimento di . . . ed ho sequestrato presso del medesimo le uve co' cesti, compresovi quello rinvenuto nella vigna: con aver fatto pesare le dette uve, che si sono trovate del peso di . . . e 'l detto ha ricevuto tutto in consegna, obbligandosi di restituirlo ad ogni richiesta: ed ha sottoscritto, contro del quale arresto e sequestro il suddetto . . . si è protestato. E di tutto ciò ec.

La consegna ed attestazione del processo verbale si farà come sopra, presso il giudice regio o del suo supplentè.

Fine delle formole.

Digitized by Google

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

LIBRO I.

Di alcune particolari procedure.

LIBRO II.

Oggetti comuni a' giudizj penali.

LIBRO III.

Di alcune particolari disposizioni nascenti da reali decreti pubblicati posteriormente al Codice per lo regno delle due Sicilie.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE NE' TRE VOLUMI
DI QUESTO MANUALE

N. B. *I numeri romani dinotano il volume, gli arabi indicano gli articoli.*

A

Digitized by Google

C

D

bisogno di superiore autorizazione, a fine di sottoporli a giudizj penali vol. I. art. 329 e seguenti. Pena per la violazione del rispetto loro dovuto art. 199 e seguenti vol. II. modo di ricevere le deposizioni di alcuni pubblici funzionarj vol. I. 189 vedi testimonianze.

Foreste. I giudici di circondario sono i soli competenti a procedere contro i trasgressori alla legge forestale.

G

Gendarmeria. Casi ne quali compete ad essa, non meno che a fucilieri reali, ed alle compagnie di capitani d' armi l' esercizio della polizia giudiziaria art. 42 e seguenti vol. I. e 423 vol. III. destinazione della gendarmeria, suoi doveri ed attribuzioni 419 a 421 vol. III. casi ne' quali la gendarmeria, debba gridare *alto in nome del re* 425 del citato volume casi ne quali la gendarmeria puo impiegar la forza delle armi 427 detto volume.

Giudice istruttore. Egli è il primo uffiziale di polizia giudiziaria art. 26 vol. I. Nelle funzioni che la riguardano debbe esser assistito dal proprio cancelliere, o cancelliere sostituito art. 27 (ivi).

Giudici. Vedi decisioni, funzionarj

Giudizj penali. Con quali forme, e da quali autorità debbono esser trattati art. 1 e 2 vol. II. Disposizioni relative al giudizio di sottoposizione

all' accusa per misfatti art. 14 vol. II. Che intendesi per atto di accusa art. 15 (ivi). Disposizione negli atti che procedono la pubblica discussione, o sia una la pubblicazione del processo la nomina de' difensori, l' eccezioni d' incompetenza o di nullità, gli sperimenti di fatto le posizioni e discolpa, l' esibizione della lista de' testimonj, la loro inammisibilità, o ripulsa e l' intervenzione della parta civile art. 67 e seguenti vol. II. A chi dee notificarsi l' atto di accusa art. 69 (ivi). Regole per la pubblica discussione art. 156 (ivi). Che intendesi per pubblica discussione art. 155 (ivi). Decisioni art. 242 (ivi). Giudizj correzionali a chi appartiene in prima istanza la conoscenza de' delitti art. 331 (ivi). Chi debba esercitarvi le funzioni di pubblico ministero art. 333 (ivi). Delitti commessi ne' luoghi dove si regge giustizia durante l' udienza art. 336 e seguenti (ivi). Citazione, e suoi requisiti art. 347 e seguenti (ivi). Stabilimenti relativi alle posizioni a discolpa alla pubblica discussione, alla sentenza, ed alle spese giudiziali art. 354 e seguenti (ivi). Termine richiesto tra l' atto di citazione, e l' apertura della pubblica discussione art. 355 (ivi). Principj concernenti l' oggetto nelle cause correzionali art. 401 e seguenti (ivi). Procedimento ne' giudizj di contravvenzioni di polizia art. 430 e

seguenti (ivi). Procedimento di rito speciale art. 6 e seguenti vol. III. Regole pe' giudizji di falsità di documenti art. 292 vol. I. e seguenti (ivi). Che intendesi per titolo falso art. 290 (ivi). Effetti della dichiarazione di non voler far uso di tali documenti art. 304 e 305 (ivi). Precauzioni circa le scritture che debbono servire di confronto art. 351 (ivi). Procedura pe' reati di falsa moneta art. 318 e seguenti (ivi). Che intendesi per falsa moneta art. 317 (ivi). Che intendesi per atto di contraddizione art. 311 (ivi). Modo di procedere contro i contumaci colpevoli di misfatti art. 324 e seguenti (ivi). Contro i condannati fuggiti e poi di nuovo arrestati art. 68 e seguenti vol. III. Che intendesi per fuga art. 65 (ivi). Quando si dà luogo a sospendere il corso de' giudizj per motivo di complicità art. 75 e seguenti (ivi). Disposizioni intorno a giudizj di competenza, e de' conflitti giurisdizionali art. 87 e seguenti (ivi). Intorno a quelli di ricusa, o' di rimessione per cagione di pubblica sicurezza art. 117 e seguenti (ivi). Intorno a quelli che son diretti contro i funzionarj giudiziarj art. 176 e seguenti (ivi). Intorno a quelli di violazione del rispetto dovuto alle pubbliche autorità art. 199 e seguenti (ivi). Procedimento per carte involate distratte, o disperse art. 354 e seguenti vol. I.

A chi compete l' esame de' reati commessi sia, o no in uffizio dà funzionarj del potere giudiziario art. 176 e seguenti (ivi).

Indulti. Vedi amnistie complessive.

Ingenere. Quale n' è lo scopo art. 113 vol. I. Sua divisione in principale, e suppletorio ed esempj dell' uno, e dell' altro art. 114 e seguenti (ivi). A chi compete l' assodarlo art. 125 e 126 (ivi). Intervento di periti, e altra solennità che si richiedono art. 138 e seguenti (ivi). Formalità richieste ne' reperti art. 146 (ivi). Altre formalità richieste per i reperti nel caso che dovessero farsi nella casa di abitazione di alcuno o ne' recinti chiusi, ed altri luoghi art. 148 (ivi).

Instruzione. Atti dà quali comincia art. 60 e seguenti vol. I. Pruova generica art. 113 e seguenti (ivi). Prova specifica art. 154 e seguenti (ivi). In qual caso debba essere ordinata una più ampia instruzione art. 53 vol. II.

Interpetri. Vedi testimonj.

Interrogatorio. Quando, come, e da chi debbe esser fatto quello degl' incolpati messi in arresto art. 228 e seguenti vol. I.

Intervenzione. Vedi parte civile, giudizj penali.

L

M

Digitized by Google

O

P

Q

R

Digitized by Google

S

T

Digitized by Google

U

V

ERRATA			CORRIGE
Tit. VIII.	pag. 51	leggi	Tit. IX.
Tit. IX.	58		Tit. X.
Tit. VIII.	45		Per una svista tipografica questo titolo non è che quello indicato dalla pag. 30 Tit. VI.

A011464530

Digitized by Google